SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53

05A02416

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 marzo 2005, n. **40.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1º FEBBRAIO 2005, N. 8

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: «articolo 53, comma 3, del» *sono inserite le seguenti*: «testo unico di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «articolo 143 del» *sono inserite le seguenti*: «testo unico di cui al».

All'articolo 2:

al comma 4, dopo le parole: «è costituita» *sono inserite le seguenti*: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera *a)*, del presente articolo è autorizzata la spesa di € 10.000.000 per l'anno 2005».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5577):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 2 febbraio 2005.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 febbraio 2005, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni V e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione l'8, 9, 10, 15, 16 e 17 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 21 febbraio 2005 e approvato il 22 febbraio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3314):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 febbraio 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e parlamentare) per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 24 febbraio 2005 e 1º marzo 2005.

Esaminato dalla 1ª commissione il 24 febbraio 2005; 1º e 2 marzo 2005.

Esaminato in aula il 3, 8, 21 e 22 marzo 2005 e approvato il 23 marzo 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

05G0064

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Naro, in provincia di Agrigento, interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio del comune di Naro in provincia di Agrigento è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato ingenti danni alle abitazioni, agli edifici pubblici ed alle infrastrutture;

Considerato, altresì, che si è determinata una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del presidente della Regione siciliana del 16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 marzo 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Naro in provincia di Agrigento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02723

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2005.

Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise. (Ordinanza n. 3414).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 1° febbraio 2005;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, può essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuità alle attività poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Vista la nota del 19 gennaio 2005, con cui la regione Molise, nel prendere atto dell'impossibilità di procedere ad un'ulteriore proroga dello stato di emergenza ha, peraltro, rappresentato la necessità di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Molise;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario, nonché conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Molise;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Molise, Commissario delegato ex art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3268 del 12 marzo 2003, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio 2006, delle iniziative già programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa, ivi comprese quelle di cui all'art. 15 della medesima ordinanza.

2. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare contributi a favore dei proprietari di immobili distrutti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza e non ripristinabili in sito, sulla base di un apposito piano predisposto dal Commissario delegato da sottoporre alla successiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, con il quale verranno definiti, in termini di rigorosa perequazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in rassegna.

3. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato ad assumere iniziative volte al reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa anche a favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, pur non rientrando nella fattispecie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3268/2003, si trovi in una condizione di oggettiva non fruibilità, da accertarsi ad opera del medesimo Commissario delegato, per cause direttamente riconducibili agli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

5. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza n. 3268/2003 citata in premessa, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02745

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2005.

Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3415).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322 del 23 ottobre 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania»;

Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 1° febbraio 2005;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, può essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose anche assicurando continuità alle attività poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Vista la nota del 16 febbraio 2005, con cui il Presidente della regione Campania - Commissario delegato, nel prendere atto dell'impossibilità di procedere ad un'ulteriore proroga dello stato di emergenza ha, peraltro, rappresentato la necessità di procedere al definitivo

completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Campania;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario, nonché conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Campania, Commissario delegato ex art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3322 del 23 ottobre 2003, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio 2006, delle iniziative già programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa, avvalendosi delle risorse finanziarie già a disposizione del medesimo, presenti sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 7, comma 3, della medesima ordinanza n. 3322/2003.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza n. 3322/2003 citata in premessa, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02744

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Stupazzoni Tiziana Cinzia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 – relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Stupazzoni Tiziana Cinzia, nata a Catedral (YVZ) il 18 novembre 1956, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento

del titolo professionale venezuelano di bioanalista ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Bioanalisis» presso l'«Universidad de Carabobo» il 7 dicembre 1979;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Colegio de Bioanalistas del Estrado Carabababo» ed è in possesso della matricola del Ministerio de Salud y Desarrollo Social dal 1º febbraio 1980;

Considerata l'esperienza professionale in atti documentata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo dei biologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Decreta:

Alla sig.ra Stupazzoni Tiziana Cinzia, nata a Catedral (YVZ) il 18 novembre 1956, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 1º marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A02413

DECRETO 1º marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Guglielmetti Freschi Danila, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Guglielmetti Freschi Danila, nata a Valencia (Venezuela) il 2 maggio 1955, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», di cui è in possesso, in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de abogado», conseguito presso la «Universidad de Carabobo» il 10 dicembre 1976 e del titolo di «Especialista en derecho administrativo» in data 8 dicembre 1998;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Colegio de abogados del estrado Carabobo» dal 14 marzo 1977;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 23 novembre 2004 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Guglielmetti Freschi Danila, nata a Valencia (Venezuela) il 2 maggio 1955, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1º marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale.Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A02414

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 marzo 2005.

Numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E CON

IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

Visto l'art. 6, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel Mondo venga pubblicato, ogni anno, il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'elenco aggiornato, previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.000.650;

America Meridionale: 818.481;

America Settentrionale e Centrale: 415.909;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 194.549.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto.

Roma, 18 marzo 2005

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro degli affari esteri
FINI

Il Ministro per gli italiani nel Mondo
TREMAGLIA

ALLEGATO

TABELLA STATI/TERRITORI

Europa (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia):

Albania;
Andorra;
Antille olandesi centroamericane;
Antille olandesi sudamericane;
Armenia;
Atollo di Clipperton;
Austria;
Azerbaigian;
Belgio;
Bielorussia;
Bosnia-Erzegovina;
Bulgaria;
Cipro;
Croazia;
Danimarca;
Dominio di Gibilterra;
Estonia;
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia;
Federazione Russa;
Finlandia;
Francia;
Georgia;
Georgia del sud e Sandwich australi;
Germania;
Grecia;
Groenlandia;
Guyana francese;
Irlanda;

Islanda;
Isola della Martinica;
Isola della Riunione;
Isola di Anguilla;
Isola di Aruba;
Isola di Guadalupa;
Isola di Man;
Isola di Montserrat;
Isola di Pitcairn;
Isole Bermude;
Isole Cayman;
Isole della nuova Caledonia;
Isole Faer Oer;
Isole Falkland;
Isole Normanne;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini britanniche;
Isole Wallis e Futuna;
Lettonia;
Liechtenstein;
Lituania;
Lussemburgo;
Malta;
Mayotte;
Moldova;
Monaco;
Norvegia;
Paesi Bassi;
Polinesia francese;
Polonia;
Portogallo;
Regno unito;
Repubblica Ceca;
Romania;
Saint Pierre e Miquelon;
San Marino;
Santa sede;
Sant'Elena;
Serbia e Montenegro;
Slovacchia;
Slovenia;
Spagna;
Svezia;
Svizzera;
Territori Australi ed Antartici francesi;
Territorio britannico dell'Oceano indiano;
Turchia;
Ucraina;
Ungheria.

America meridionale:

Argentina;
Bolivia;
Brasile;
Cile;
Colombia;
Ecuador;
Guyana;
Paraguay;
Perù;
Suriname;
Trinidad e Tobago;
Uruguay;
Venezuela.

America settentrionale e centrale:

Antigua e Barbuda;
Bahamas;
Barbados;
Belize;
Canada;
Costarica;
Cuba;
Dominica;
El Salvador;
Giamaica;
Grenada;
Guatemala;
Haiti;
Honduras;
Isole Marianne settentrionali;
Isole Vergini americane;
Messico;
Nicaragua;
Panama;
Repubblica Dominicana;
Saint Kitts e Nevis;
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine;
Stati Uniti d'America;
Stato libero associato di Portorico.

Africa, Asia, Oceania e Antartide:

Afghanistan;
Algeria;
Angola;
Arabia Saudita;
Atollo di Niue;
Australia;
Bahrein;
Bangladesh;
Benin;
Bhutan;
Botswana;
Brunei;
Burkina Faso;
Burundi;
Cambogia;
Camerun;
Capo Verde;
Ciad;
Comore;
Congo;
Costa d'Avorio;
Egitto;
Emirati Arabi Uniti;
Eritrea;
Etiopia;
Figi;
Filippine;
Gabon;
Gambia;
Gerusalemme;
Ghana;
Giappone;
Gibuti;
Giordania;
Guinea;
Guinea Bissau;
Guinea equatoriale;
Hong Kong;
India;
Indonesia;
Iran;
Iraq;
Isole Cook;
Isole Marshall;
Isole Salomone;
Israele;
Kazakhstan;
Kenya;

Kirghizistan;
Kiribati;
Kuwait;
Laos;
Lesotho;
Libano;
Liberia;
Libia;
Macao;
Madagascar;
Malawi;
Malaysia;
Maldive;
Mali;
Marocco;
Mauritania;
Mauritius;
Mongolia;
Mozambico;
Myanmar;
Namibia;
Nauru;
Nepal;
Niger;
Nigeria;
Nuova Zelanda;
Oman;
Pakistan;
Palau;
Papua Nuova Guinea;
Qatar;
Repubblica centrafricana;
Repubblica democratica del Congo;
Repubblica di Corea;
Repubblica popolare cinese;
Repubblica popolare democratica di Corea;
Ruanda;
Samoa;
Sao Tome`e Principe;
Senegal;
Seychelles;
Sierra Leone;
Singapore;
Siria;
Somalia;
Sri Lanka;
Stati federati di Micronesia;
Sud Africa;
Sudan;
Swaziland;
Tagikistan;
Taiwan;
Tanzania;
Territori della autonomia palestinese;
Thailandia;
Timor orientale;
Togo;
Tonga;
Tunisia;
Turkmenistan;
Tuvalu;
Uganda;
Uzbekistan;
Vanuatu;
Vietnam;
Yemen;
Zambia;
Zimbabwe.

05A02762

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaiser Randi Betty Helmut, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kaiser Randi Betty Helmut, cittadina belga, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Schooheidsverzorging», conseguito in Belgio, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1 comma 2 e 3 lettera *c)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 20 gennaio 2005;

Ritenuto che il diploma e l'esperienza professionale in possesso della richiedente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Il titolo professionale di «Schooheidsverzorging», conseguito in Belgio, in data 30 giugno 1987, dalla sig.ra Kaiser Randi Betty Helmut, nata a Soest (Germania) il 9 marzo 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore generale: BULGARELLI

05A02719

DECRETO 23 febbraio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Cavallo Patrizia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cavallo Patrizia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale svolta in Germania, in forma autonoma, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto, in particolare, l'art. 6 comma 1, lettera *c)*, del predetto decreto legislativo che individua il Ministero del lavoro e delle politiche sociali come l'Amministrazione competente al riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea al fine dell'esercizio in Italia, a titolo di lavoro autonomo o subordinato, delle attività di cui all'allegato *A*, prima parte, Lista VI, punto 3 del decreto legislativo medesimo;

Considerato l'art. 3, comma 6, lettera *a)* del predetto decreto legislativo, nel quale viene considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'art. 2, comma 1;

Visto il parere favorevole espresso nella Conferenza di servizi riunitasi in data 20 gennaio 2005, che ha ritenuto valida l'esperienza professionale maturata ed adeguatamente certificata dalla sig.ra Cavallo Patrizia, svolta in forma autonoma nel comune di Munchen (Germania), per un periodo di sette anni;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Ritenuto che l'esperienza professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Cavallo Patrizia, nata il 1° settembre 1959 a Chivasso, cittadina italiana, viene riconosciuta l'esperienza professionale svolta in Germania in forma autonoma di cui in premessa, valida ai fini dello svolgimento in Italia, della professione di estetista in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore generale: BULGARELLI

05A02724

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Nuova Artigiana Florense a r.l.», in San Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Nuova Artigiana Florense a r.l.», con sede in San Giovanni in Fiore, alla viag. A. Lopez C/DA Pirainella, n.36 (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna, in data 18 dicembre 1986, rep. 65945, registro società n. 5639, tribunale di Cosenza, posizione Busc. n. 2748/225505, in liquidazione ordinaria dal 1990 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02732

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «CO.SE.TA. a r.l.», in Tarsia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «CO.SE.TA. a r.l.», con sede in Tarsia, alla via Sebastiano, n. /// (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Cristofaro Claudio Espedito, in data 2 agosto 1991, repertorio 25294, registro società n. 2340, tribunale di Castrovillari, posizione Busc. n. 3290/257087, in liquidazione ordinaria dal 1993 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02733

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Silana Suini a r.l.», in Camigliatello Silano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003:

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Silana Suini a r.l.», con sede in Camigliatello Silano, frazione di Spezzano Sila, alla via stazione, n. 13 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Roberto Gervasio in data 29 dicembre 1978, repertorio n. 39224, registro società n. 2803 tribunale di Cosenza, posizione Busc. n.1624/165129, in liquidazione ordinaria dal 1979 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02734

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Artigiana Florense a r.l.», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della cooperativa «Artigiana Florense a r.l.», con sede in S. Giovanni in Fiore, alla via Pirainella, n. 1 (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Luigi Goffredo, in data 27 febbraio 1962, registro società n. 1354, tribunale di Cosenza, posizione Busc. n. 197/74371, in liquidazione ordinaria dal 1986 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal Registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02735

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 febbraio 2005.

Istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29, recante modificazioni dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002;

Visti l'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, e l'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29, i quali prevedono l'istituzione di un sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili;

Vista la direttiva europea 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'art. 10 della medesima direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 287 del 14 novembre 2000;

Vista la direttiva europea 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 76/10 del 23 marzo 2003;

Considerato che i volumi di benzina in distribuzione extra-rete, ossia il volume totale in distribuzione sul mercato nazionale sottratto del volume in distribuzione presso gli impianti di distribuzione, debbono ritenersi poco significativi, non avendo superato negli anni 1999, 2000 e 2001 il 3% dei volumi totali di benzina in distribuzione, e possono essere pertanto esclusi dal sistema di monitoraggio del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434 e dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29, il sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili individuati all'art. 2 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 434 del 2000.

2. Le caratteristiche dei combustibili sottoposte a monitoraggio sono le seguenti:

a) quelle riportate nell'allegato I, punto 1, per le benzine;

b) quelle riportate nell'allegato I, punto 2, per il combustibile diesel.

3. I metodi di prova da applicare in relazione alle caratteristiche specificate nell'allegato I, punto 1, sono quelli descritti nella norma europea EN 228:2004. I metodi di prova da applicare in relazione alle caratteristiche specificate nell'allegato I, punto 2, sono quelli descritti nella norma europea EN 590:2004.

4. Ai fini del monitoraggio della qualità dei combustibili prodotti e importati, previsto all'art. 3, comma 2, possono essere adottati metodi di prova alternativi a quelli riportati nel comma 3 qualora tali metodi alternativi garantiscano almeno lo stesso livello di accuratezza e di precisione dei corrispondenti metodi di prova di cui al comma 3. Tale equivalenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Stazione sperimentale per i combustibili o da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo dei chimici.

5. Per il prelievo alle pompe di distribuzione presso gli impianti di distribuzione si applica la norma EN 14275:2003.

6. Per il prelievo dai serbatoi dei depositi commerciali si applica la norma prEN ISO 3170:2002.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Grado dei combustibili tipo.

Fino al 31 dicembre 2008:

benzina senza piombo conforme alle specifiche di cui all'allegato I della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;

benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;

combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;

combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.

A partire dal 1º gennaio 2009:

benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;

combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.

b) Grado dei combustibili.

Fino al 31 dicembre 2008:

benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;

combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.

c) Combustibili commercializzati: combustibili messi a disposizione sul mercato nazionale indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa.

d) Combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa è stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali.

e) Depositi fiscali: impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto del presente decreto, sottoposti ad accisa; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili.

f) Combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise.

g) Impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o più pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade.

h) Pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione, inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione, dell'erogato.

i) Depositi commerciali: depositi aventi capacità superiore a tremila metri cubi in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, ad accisa assolta.

j) Siti di distribuzione: gli impianti di distribuzione e i depositi commerciali.

k) Macroregioni:

macroregione nord-ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

macroregione nord-est: Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna;

macroregione centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo;

macroregione sud: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

macroregione isole: Sicilia, Sardegna.

l) Periodo estivo per le benzine: periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre.

m) Periodo estivo per il combustibile diesel: periodo compreso tra il 16 marzo e il 14 novembre.

n) Periodo invernale per le benzine: periodo compreso tra il 16 novembre e il 15 marzo.

o) Periodo invernale per il combustibile diesel: periodo compreso tra il 15 novembre e il 15marzo.

Art. 3.

Monitoraggio della qualità dei combustibili prodotti e importati e relazione annuale al Parlamento

1. A partire dal 1° gennaio 2005, entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre, gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio comunicano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, in relazione alle infrazioni previste dalla normativa che stabilisce le caratteristiche dei combustibili ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, gli accertamenti effettuati nei tre mesi precedenti, con l'indicazione degli impianti sottoposti ad accertamento, le infrazioni accertate, nonché il tipo e l'entità delle difformità rilevate. Tale comunicazione è effettuata per il tramite dell'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici, Ufficio metodologie e tecnologie chimiche.

2. A partire dal 1° gennaio 2005, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili oggetto del presente decreto da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli impianti di produzione inviano all'APAT i dati concernenti le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, relativi a ciascun tipo e grado di combustibile prodotto o importato, e destinato alla commercializzazione, con l'indicazione dei volumi di combustibile cui i predetti dati sono riferiti, nonché la certificazione o la perizia giurata di cui all'art. 1, comma 4. I dati si riferiscono ai combustibili immagazzinati nei serbatoi in cui sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantità e la qualità ai fini della classificazione fiscale.

3. Le caratteristiche dei combustibili a cui si riferiscono i dati inviati ai sensi del comma 2, fatte salve quelle indicate nel comma successivo, possono essere controllate mediante criteri statistici. Tali caratteristiche devono essere espressamente indicate nella comunicazione dei dati di cui al comma 2.

4. Non possono essere controllate mediante criteri statistici, ai sensi del comma 3, le seguenti caratteristiche:

a) contenuto di benzene nella benzina;

b) contenuto di aromatici nella benzina;

c) contenuto di zolfo, quando il contenuto massimo è pari a 50 o 10 mg/kg, nella benzina;

d) contenuto di zolfo, quando il contenuto massimo è pari a 50 o 10 mg/kg, nel combustibile diesel.

5. I dati di cui ai commi precedenti sono raccolti e inviati in formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

6. L'APAT sottopone annualmente al Parlamento una relazione in merito alla qualità dei combustibili commercializzati nell'anno precedente, sulla base dei dati ricevuti ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

Monitoraggio della qualità dei combustibili in distribuzione e rapporto annuale alla Commissione europea

1. È istituito presso l'APAT, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato con il compito di coordinare le attività di monitoraggio dei combustibili in distribuzione previste dal presente decreto, composto da due rappresentanti nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, due rappresentanti nominati dal Ministero della salute, due rappresentanti nominati dal Ministero delle attività produttive, due rappresentanti nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti nominati dall'APAT, un rappresentante nominato dall'Associazione per l'unificazione nel settore dell'industria chimica, di seguito denominata UNICHIM. Ai componenti del comitato non è dovuto alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti.

2. Il comitato adotta entro trenta giorni dalla sua istituzione un apposito regolamento di funzionamento interno.

3. Il comitato si riunisce periodicamente per individuare:

a) il numero di campioni da prelevare per macroregione, secondo quanto indicato all'allegato II;

b) la lista degli impianti di distribuzione e depositi commerciali per macroregione da sottoporre a prelievo;

c) i laboratori che effettuano i controlli nell'anno successivo;

d) gli organismi che effettuano i prelievi nell'anno successivo.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, l'Agenzia delle dogane invia al comitato la lista degli impianti di distribuzione riforniti, corredata di indirizzo completo.

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, il Ministero delle attività produttive invia al comitato la lista dei depositi commerciali, corredata di indirizzo completo.

6. Per ogni macroregione, il comitato seleziona, in maniera casuale, i siti da sottoporre a prelievo per ogni tipo e grado di combustibile. Inoltre seleziona, sempre in modo casuale, un numero di siti aggiuntivo pari ad almeno il 10% di siti prescelti da sottoporre a prelievo nel caso in cui i siti precedentemente selezionati non siano operativi.

7. Il comitato fornisce agli organismi di cui all'art. 5, comma 4, l'elenco dei siti di distribuzione presso cui

effettuare i prelievi, corredato da informazioni sufficienti per identificare ogni sito di distribuzione in maniera univoca.

8. Gli organismi di cui all'art. 5, comma 4, effettuano i prelievi presso i siti indicati, secondo le norme di cui all'art. 1, commi 5 e 6, e in accordo con le procedure di cui al comma 9.

9. Il comitato stabilisce apposite procedure operative di gestione del sistema di monitoraggio, al fine di garantire la tutela dell'anonimato dei campioni sottoposti a controllo e il trattamento confidenziale dei dati.

10. Il rapporto analitico elaborato dai laboratori deve contenere esclusivamente le seguenti informazioni:

a) codice identificativo del laboratorio;

b) codice identificativo del sito di distribuzione;

c) codice identificativo del campione;

d) tipo e grado di combustibile;

e) risultato delle analisi di cui all'art. 1, comma 2.

11. I laboratori di cui al comma 3, lettera *c)*, inviano in formato elettronico, a partire dal 1° gennaio 2005, entro quindici giorni lavorativi dal termine di ogni trimestre, all'APAT i rapporti di cui al comma 10.

12. Il Ministero delle attività produttive invia entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2005, all'APAT le seguenti informazioni:

a) volumi totali di ogni tipo e grado di combustibili in distribuzione nell'anno precedente;

b) volumi totali di ogni tipo e grado di combustibili in distribuzione nell'anno precedente, per macroregione, inclusi i volumi di benzina e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, in distribuzione nell'anno precedente, distinguendo, per il combustibile diesel, i volumi venduti presso gli impianti di distribuzione e i volumi venduti presso i depositi commerciali;

c) metodo utilizzato per la raccolta dei dati relativi alla distribuzione di ogni tipo e grado di combustibile.

13. L'APAT, sulla base dei rapporti di cui al comma 11 e delle informazioni di cui al comma 12, elabora una relazione annuale secondo le linee guida di cui all'allegato III e la invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006.

14. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base della relazione di cui al comma 13, trasmette alla Commissione europea un rapporto relativo all'attività di monitoraggio dei combustibili in distribuzione.

Art. 5.

Organismi competenti per il monitoraggio della qualità dei combustibili in distribuzione

1. Il controllo delle caratteristiche dei combustibili in distribuzione, al fine di consentire l'elaborazione del rapporto di cui all'art. 4, comma 14, è effettuato dai seguenti organismi:

a) laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane;

b) laboratori accreditati, per i metodi di cui all'allegato I, in accordo con la norma EN ISO/IEC 17025.

2. I laboratori di cui al comma 1 partecipano regolarmente ad almeno uno schema di correlazione interlaboratorio nazionale, europeo o internazionale, che preveda le misure relative alle caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2.

3. La lista dei laboratori che operano in conformità è redatta e aggiornata annualmente dall'UNICHIM, sulla base dei risultati ottenuti negli schemi di cui al comma 2, messi a disposizione dell'UNICHIM da parte dei laboratori che fanno richiesta di essere inseriti tra quelli abilitati ad effettuare i controlli. La lista e i suoi aggiornamenti sono inviati al comitato di cui all'art. 4, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2005.

4. Il prelievo dei campioni presso i siti è effettuato dai seguenti organismi:

a) Ufficio tecnico di finanza, laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane;

b) organismi accreditati secondo la norma EN 45004;

c) laboratori accreditati per i metodi di cui all'allegato I nonché per il metodo EN 14275:2003.

5. La lista degli organismi di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)*, è redatta e aggiornata annualmente dall'UNICHIM sulla base di apposita documentazione, comprovante l'accreditamento prescritto, messa a disposizione dell'UNICHIM da parte dei laboratori che fanno richiesta di essere inseriti tra quelli abilitati ad effettuare i prelievi. La lista e i suoi aggiornamenti sono inviati al comitato di cui all'art. 4, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2005.

6. Ai fini dell'esecuzione delle attività previste dai commi 1 e 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula apposite convenzioni annuali con i laboratori di cui al comma 1, lettera *b)*, e di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)*, a seguito della relativa individuazione effettuata dal comitato di cui all'art. 4, ai sensi del comma 3 di tale articolo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula inoltre apposite convenzioni annuali con i laboratori di cui al comma 1, lettera *a)*, e di cui al comma 4, lettera *a)*, ai fini dell'esecuzione delle attività previste dai commi 1 e 4 diverse da quelle ricadenti nei compiti di ufficio ditali laboratori.

7. Al finanziamento delle convenzioni di cui al comma 6 si provvede entro i limiti dei normali stanziamenti di bilancio.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per il 2005, la relazione di cui all'art. 3, comma 6, è elaborata dall'APAT sulla base dei dati ricevuti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413.

2. Per le attività di monitoraggio previste dagli articoli 4 e 5, da effettuare nell'anno 2005, le funzioni del Comitato di cui all'art. 4, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'APAT. La lista di cui all'art. 4, comma 4, è trasmessa entro il 1° dicembre

2004 e la lista di cui all'art. 4, comma 5, è trasmesa in forma provvisoria entro il 1° dicembre 2004 ed in forma definitiva entro il 31 gennaio 2005. Gli adempimenti previsti dall'art. 4, commi 3, 6, 7 e 9, sono assolti, indipendentemente dalla trasmissione delle liste di cui all'art. 5, commi 3 e 5.

3. Per l'anno 2005, la relazione di cui all'art. 4, comma 13, e il rapporto di cui all'art. 4, comma 14, sono predisposti sulla base delle informazioni di cui all'art. 4, comma 12, e sulla base dei dati trasmessi all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dai gestori di cui all'art. 3, comma 2, entro 1° maggio 2005. I dati, ottenuti sulla base di un monitoraggio effettuato, per conto di tali gestori, presso gli impianti di distribuzione da società di sorveglianza indipendenti, includono le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, nonché i metodi di prova ed i metodi di prelievo utilizzati. L'APAT trasmette tale relazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 31 maggio 2005.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2005
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 225

ALLEGATO I

1. Caratteristiche della benzina da sottoporre a monitoraggio (art. 1, comma 2, lettera *a)* e comma 3; art. 5, comma 1, lettera *b)* e comma 4, lettera *c)*)

Caratteristica	**Unità**	**Metodo di prova**	**Data di pubblicazione**
Numero di ottano ricerca[1]		prEN ISO 5164	2002
Numero di ottano motore[1]		prEN ISO 5163	2002
Tensione di vapore, periodo estivo	kPa	EN 13016-1 (DVPE)	2000
Distillazione:		EN ISO 3405	2000
- evaporato a 100 °C	% (v/v)		
- evaporato a 150 °C	% (v/v)		
Analisi degli idrocarburi:			
- olefinici	% (v/v)	ASTM D 1319-95a	1995
		prEN 14517	2002
- aromatici	% (v/v)	ASTM D 1319-95a	1995
		prEN 14517	2002
- benzene	% (v/v)	EN 12177	1998
		EN 238	1996
		prEN 14517	2002
Tenore di ossigeno	% (m/m)	EN 1601	1997
		EN 13132	2000
Ossigenati:		EN 1601	1997
		EN 13132	2000
- Alcole metilico, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti	% (v/v)		
- Alcole etilico, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti	% (v/v)		
- Alcole isopropilico	% (v/v)		
- Alcole butilico terziario	% (v/v)		
- Alcole isobutilico	% (v/v)		
- Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola	% (v/v)		
- Altri ossigenati	% (v/v)		
Tenore di zolfo[2]	mg/kg	EN ISO 20846	2004
		EN ISO 20847	2004
		EN ISO 20884	2004
Tenore di piombo	g/l	prEN 237	2002

[1] Un fattore di correzione pari a 0,2 deve essere sottratto per il calcolo del risultato finale. L'espletamento di tale correzione deve risultare dal rapporto analitico di cui all'articolo 4, comma 10.

[2] I metodi di prova per la determinazione dello zolfo nella benzina, quando il tenore massimo è pari a 10 mg/kg, sono: EN ISO 20846:2004, EN ISO 20884:2004.

2. Caratteristiche del combustibile diesel da sottoporre a monitoraggio (art. 1, comma 2, lettera *b)* e comma 3; art. 5, comma 1, lettera *b)* e comma 4, lettera *c)*)

Caratteristica	**Unità**	**Metodo di prova**	**Data di pubblicazione**
Numero di cetano		EN ISO 5165	1998
Densità a 15 °C	kg/m^3	EN ISO 3675 EN ISO 12185	1998 1996/C1:2001
Distillazione - punto del 95% (v/v) recuperato a	°C	EN ISO 3405	2000
Idrocarburi aromatici policiclici	% (m/m)	EN 12916	2000
Tenore di zolfo[3]	mg/kg	EN ISO 20846 EN ISO 20847 EN ISO 20884	2004 2004 2004

[3] I metodi di prove per la determinazione dello zolfo nel combustibile diesel, quando il tenore massimo è pari a 10 mg/kg, sono: EN ISO 20846:2004, EN ISO 20884:2004.

ALLEGATO II

DETERMINAZIONE DEL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

1. Benzina (art. 4, comma 3, lettera *a)*).

a) Per ognuno dei periodi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *l)* e *n)*, il numero minimo di campioni per ogni grado di benzina prelevati agli impianti di distribuzione è determinato come segue:

per ogni grado di benzina con percentuale di mercato pari o superiore al 10% e per ogni grado di benzina tipo il numero è pari a 100;

per ogni grado di benzina con percentuale di mercato inferiore al 10%, si deve fare riferimento alle quantità del corrispondente grado di benzina tipo, applicando la seguente formula:

$$N_{grado}\ x = \frac{\text{Percentuale di mercato del grado x di benzina}}{\text{Percentuale di mercato del grado di benzina tipo}} * N_{\text{grado di benzina tipo}}$$

Se $N_{grado\ x}$ è maggiore o uguale ad 1, il numero è pari ad $N_{grado\ x}$;

Se $N_{grado\ x}$ è minore di 1, il numero è pari ad 1.

b) Per determinare il numero minimo di campioni di cui alla precedente lettera *a)*, per ogni grado di benzina, da sottoporre ad analisi, in ognuna delle macroregioni, si applica la seguente formula:

$$n_j = \frac{v_j}{V} * 100$$

n_j = numero di campioni per macroregione

v_j = volume totale di benzina venduto per anno nella macroregione j

V = volume totale di benzina venduto per anno sul territorio nazionale

2. Combustibile diesel (art. 4, comma 3, lettera *a)*).

a) Per ognuno dei periodi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *m)* e *o)*, il numero minimo di campioni per ogni grado di combustibile diesel prelevati agli impianti di distribuzione e ai depositi commerciali è determinato come segue:

per ogni grado di combustibile diesel con percentuale di mercato pari o superiore al 10% e per ogni grado di combustibile diesel tipo il numero è pari a 100;

per ogni grado di combustibile diesel con percentuale di mercato inferiore al 10%, si deve fare riferimento alle quantità del corrispondente grado di combustibile diesel tipo, applicando la seguente formula:

$$N_{grado\ x} = \frac{\text{Percentuale di mercato del grado x di combustibile diesel}}{\text{Percentuale di mercato del grado di combustibile diesel tipo}} * N_{\text{grado di combustibile diesel tipo}}$$

Se $N_{grado\ x}$ è maggiore o uguale ad 1, il numero è pari ad $N_{grado\ x}$;

Se $N_{grado\ x}$ è minore di 1, il numero è pari ad 1.

b) Per determinare il numero minimo di campioni, per ogni grado di combustibile diesel di cui alla precedente lettera *a)*, da sottoporre ad analisi, in ognuna delle macroregioni, si applica la seguente formula:

$$n_{ik} = \frac{v_{jk}}{V} * 100$$

$$n_{jk} = \frac{v_{jk}}{V} * 100$$

n_{ik} = numero di campioni di combustibili diesel da prelevare agli impianti di distribuzione per macroregione k

$n_j k$ = numero di campioni di combustibile diesel da prelevare ai depositi commerciali per macroregione k

$v_i k$ = volume totale di combustibile diesel venduto agli impianti di distribuzione per anno nella macroregione k

$v_j k$ = volume totale di combustibile diesel venduto extra-rete per anno nella macroregione k

V = volume totale di combustibile diesel venduto per anno sul territorio nazionale

---

ALLEGATO III

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE ANNUALE ELABORATA DALL'APAT
(Art. 4, comma 13)

La relazione di cui all'art. 4, comma 13, del presente decreto è costituita da due sezioni: una generale ed una analitica.

La sezione generale descrive il funzionamento del sistema di monitoraggio della qualità dei combustibili e contiene informazioni relative a:

a) definizione del periodo estivo e invernale;

b) periodo nel quale è stato attuato il sistema di monitoraggio della qualità dei combustibili;

c) lista completa dei tipi e gradi di combustibile in distribuzione sul territorio nazionale;

d) modello statistico utilizzato comprendente eventuali informazioni integrative;

e) identificazione delle macroregioni e delle regioni che le costituiscono;

f) volumi di vendita nazionale di ogni tipo e grado di combustibile e loro divisione per macroregione;

g) numero di campionamenti effettuati per macroregione e per grado di combustibile;

h) ogni altra informazione ritenuta necessaria per ottenere una descrizione più completa del sistema di monitoraggio.

La sezione analitica contiene, per ogni grado di combustibile e per ognuno dei periodi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *l)*, *m)*, *n)* e *o)*, una lista dettagliata dei valori relativi ai parametri sottoposti ad analisi.

I dati devono essere riportati secondo il modello di tabella riassuntiva fornita dalla norma EN 14274:2003.

05A02725

DECRETO 8 febbraio 2005.

Autorizzazione all'organismo di classifica ABS per la certificazione in materia di sistemi antivegetativi applicati alle navi, in attuazione del regolamento (CE) n. 782/2003 e relativo accordo sulle modalità di espletamento delle attività di certificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO
E INTERNO DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (Convenzione AFS), adottata a Londra il 5 ottobre 2001 nella conferenza diplomatica svoltasi presso l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), non ancora entrata in vigore;

Viste le «Linee guida per la visita e la certificazione dei sistemi antivegetativi applicati alle navi», adottate dall'IMO con risoluzione MEPC 102/48 dell'11 ottobre 2002;

Visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 concernente il divieto di uso di vernici antivegetative a base di composti organostannici che agiscono come biocidi attivi sulle navi battenti bandiera o operanti sotto l'autorità di uno Stato membro dell'Unione e sulle navi in entrata o uscita dai porti di uno Stato membro, entrato in vigore il 10 maggio 2003;

Considerato che l'ABS (American Bureau of Shipping) è organismo riconosciuto ai sensi della direttiva Comunitaria 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di con-

trollo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/105/CE e dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato l'esito favorevole della valutazione dei requisiti tecnico-professionali e organizzativi posseduti dall'ABS effettuata dall'Amministrazione ai fini del rilascio, con dd.dd. in data 7 agosto 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'autorizzazione e dell'affidamento per l'espletamento dei compiti di cui agli allegati al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Vista l'istanza in data 10 aprile 2003 con la quale l'ABS ha chiesto l'autorizzazione ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio delle certificazioni in attuazione del predetto Regolamento comunitario, e in conformità alla menzionata convenzione internazionale;

Ritenuta la necessità, al fine della tutela dell'ambiente marino, di ottemperare agli obblighi derivanti agli Stati membri dell'Unione europea dal citato regolamento (CE) n. 782/2003;

Decreta:

Art. 1.

L'ABS è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché il rilascio stesso, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi antivegetativi applicati alle navi in attuazione del Regolamento (CE) n. 782/2003 e in conformità della Convenzione Internazionale AFS adottata a Londra il 5 ottobre 2001, dopo la sua entrata in vigore.

Art. 2.

Le attività di cui all'art. 1 e relative modalità sono specificate nell'accordo sottoscritto tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ABS, accordo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 febbraio 2005

p. *Il direttore generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*
COSENTINO

p. *Il direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
CALIENDO

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED ABS (AMERICAN BUREAU OF SHIPPING)

Il presente accordo viene stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana (di seguito indicati per brevità «Amministrazione») e l'ABS (American Bureau of Shipping).

Premesso che:

a) l'ABS è organismo riconosciuto conformemente alle disposizioni della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

b) l'ABS è stato autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;

c) all'ABS sono stati affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;

d) il 5 ottobre 2001 è stata adottata da una conferenza diplomatica svoltasi sotto l'egida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (di seguito indicata per brevità «convenzione AFS»);

e) la convenzione AFS prevede il rilascio di un «certificato internazionale del sistema antivegetativo» (di seguito indicato per brevità «certificato AFS»);

f) la convenzione AFS entrerà in vigore soltanto 12 mesi dopo la sua ratifica da parte di almento 25 Stati che rappresentino almeno il 25% del tonnellaggio mondiale;

g) il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 sul divieto dei composti organostannici sulle navi (di seguito indicato per brevità «regolamento CE») vieta a decorrere dal 1° luglio 2003 l'applicazione o riapplicazione sulle navi di sistemi antivegetativi a base di composti organostannici che agiscono come biocidi;

h) il regolamento CE richiede che a decorrere dal 1° luglio 2003 le navi siano sottoposte a ispezione e certificazione prima di essere messe in servizio per la prima volta o quando sono modificati o sostituiti i sistemi antivegetativi;

i) il regolamento CE definisce come «periodo interinale» il periodo che inizia il 1° luglio 2003 e termina alla data di entrata in vigore della Convenzione AFS,

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1.

Soggetti

Sono parti del presente accordo il Ministero dell'ambiente e del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ABS.

Art. 2.

Oggetto

1. Costituiscono oggetto del presente accordo l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati nonché al rilascio dei certificati di seguito indicati:

a) certificato internazionale del sistema antivegetativo ai sensi delle disposizioni del regolamento CE e conforme al modello riportato nell'allegato II del regolamento CE stesso, nel periodo interinale;

b) certificato internazionale del sistema antivegetativo rilasciato ai sensi della convenzione AFS, dopo l'entrata in vigore della convenzione AFS stessa.

2. L'ABS può rilasciare i certificati di cui al comma 1 solo per le navi in classe e per le quali ha rilasciato i certificati oggetto di autorizzazione ed ha svolto i compiti di ispezione e controllo ai fini del rila-

scio dei certificati oggetto di affidamento, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e come specificato nei decreti dirigenziali datati 7 agosto 2001.

Art. 3.

Compensi per il rilascio dei certificati

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra l'ABS e i soggetti che richiedono le attività oggetto del presente accordo.

Art. 4.

Obblighi dell'ABS nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 2

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2, l'ABS si impegna a far svolgere il servizio:

a) ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze dell'ABS mediante un rapporto contrattuale di lavoratore dipendente che escluda la possibilità di svolgere altre attività che configurino un conflitto di interessi; oppure

b) alle dipendenze di altri organismi di classificazione con il quale dell'ABS abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.

2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b),* del presente accordo sono vincolate al sistema di qualità dell'ABS.

3. L'ABS nell'espletamento dell'attività di cui all'art. 2 del presente accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attività di Port State Control, laddove richiesto, ed a riferire all'Amministrazione.

Art. 5.

Obblighi di informazione

1. L'ABS fornirà all'Amministrazione, con frequenza semestrale, l'elenco dei certificati AFS rilasciati ai sensi dell'art.2 del presente accordo ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra l'Amministrazione e l'ABS, con semplice scambio di corrispondenza.

2. L'ABS accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni, moduli e rapporti richiesti per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente accordo.

3. Le norme, istruzioni, moduli e rapporti saranno redatti in lingua italiana e inglese.

4. L'ABS si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo 24 ore su 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso dei dati relativi all'attività oggetto del presente accordo.

5. L'ABS accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di certificazione di cui al presente accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti.

Art. 6.

Interpretazioni ed equivalenze

L'ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora con propri esperti alla loro definizione, quando richiesto dall'Amministrazione.

Art. 7.

Controlli

1. Lo svolgimento da parte dell'ABS dell'attività di cui al presente accordo viene verificata periodicamente dall'Amministrazione, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate ai sensi del presente accordo.

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dall'ABS sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

Art. 8.

Durata

1. Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione quando ritenga che i compiti di cui all'art. 2 non vengano svolti dall'ABS con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente accordo ha durata indeterminata.

2. Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo.

Art. 9.

Responsabilità

L'ABS è direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente accordo, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.

Interpretazione dell'accordo

Il presente accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Art. 11.

Foro competente

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma e l'ABS presso la propria sede presso l'Edificio Millo, via al porto Antico - 16128 Genova.

Roma, 8 febbraio 2005

p. *Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*
FIRMATO

p. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
FIRMATO

p.*l'ABS*
FIRMATO

05A02739

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 gennaio 2005.

Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 95, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, in particolare, l'art. 10;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare l'art. 3;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Attesa la necessità di individuare gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e di definire i relativi compiti e funzioni;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;

Acquisito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze espresso in data 28 dicembre 2004;

Vista la comunicazione effettuata in data 11 gennaio 2005 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del capo del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il presente decreto individua e disciplina le unità di livello dirigenziali non generale centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato, definendone compiti e funzioni.

CAPO II

UNITÀ DIRIGENZIALI NON GENERALI CENTRALI

Art. 2.

Unità dirigenziali centrali alle dirette dipendenze del capo del Corpo forestale dello Stato

1. Alle dirette dipendenze del capo del Corpo forestale dello Stato operano le seguenti unità cui sono preposti primi dirigenti:

a) Ufficio studi e legislazione, con compiti e funzioni di:

studio, ricerca e consulenza in relazione a tutte le questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'Amministrazione;

elaborazione di schemi di provvedimenti normativi d'iniziativa dell'Amministrazione, analisi dell'attività legislativa di interesse del Corpo forestale dello Stato e predisposizione di pareri sulle proposte normative di altra iniziativa;

cura di tutti gli adempimenti connessi ai lavori degli atti parlamentari e governativi relativi al Corpo forestale dello Stato;

b) Ufficio per la biodiversità, con compiti e funzioni di:

amministrazione, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

amministrazione di territori e strutture destinati alla salvaguardia della biodiversità o funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato;

coordinamento delle attività dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

adempimenti connessi alle concessioni e convenzioni per l'utilizzo dei beni amministrati;

gestione del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124;

c) Ufficio sistemi informativi automatizzati e telecomunicazioni, con compiti e funzioni di:

pianificazione, programmazione, gestione, progettazione, sviluppo, indirizzo, monitoraggio e coordinamento, dei sistemi informativi automatizzati e delle telecomunicazioni;

pianificazione e programmazione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati di concerto con il Servizio della formazione;

adempimenti connessi ai compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

gestione dei procedimenti di formazione dei contratti di fornitura di beni e servizi in materia di sistemi informativi automatizzati di concerto con il dirigente preposto alla divisione X;

adempimenti connessi alla gestione e sviluppo dei collegamenti di cui all'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 - sistema informativo della montagna;

applicazione dei criteri, delle metodologie e delle procedure finalizzati all'informatizzazione dei dati per la realizzazione di indagini, censimenti, statistiche a carattere territoriale per i compiti di cui all'art.2, lettera *m)*, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;

progettazione, realizzazione e gestione degli strumenti di supporto alla comunicazione interna e alla comunicazione istituzionale.

Art. 3.

Unità dirigenziali alle dirette dipendenze del vice capo del Corpo forestale dello Stato

1. Alle dirette dipendenze del vice capo del Corpo forestale dello Stato, opera la seguente unità, cui è preposto un primo dirigente:

Ufficio relazioni sindacali, con compiti e funzioni di:

rapporto con le organizzazioni sindacali;

coordinamento generale e conduzione diretta delle forme di contrattazione previsti dalla normativa vigente;

rapporto con il Dipartimento della funzione pubblica anche per la definizione delle nomiative contrattuali;

istruttoria di ricorsi e risoluzione di quesiti connessi con l'attività sindacale;

coordinamento delle segreterie delle Commissioni (formazione, benessere, pari opportunità, vestiario, ecc.).

Art. 4.

Unità dirigenziali

1. Le unità dirigenziali, cui sono preposti dirigenti superiori, sono le seguenti:

servizio centrale di polizia ambientale, forestale, agro-alimentare e di protezione civile (Servizio I);

servizio centrale per la politica forestale, per l'ambiente e per il territorio (Servizio II);

servizio centrale per gli affari generali, per la programmazione e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali (Servizio III);

servizio centrale per la gestione delle risorse umane (Servizio IV);

servizio centrale della Scuola del Corpo forestale dello Stato (Servizio V);

servizio centrale ispettivo (Servizio VI).

Art. 5.

Servizio I

1. Il servizio centrale di polizia ambientale, forestale, agro-alimentare e di protezione civile sovrintende all'attività svolta dalle seguenti divisioni, rette da primi dirigenti, cui sono attribuite le competenze per ciascuna indicate:

Divisione 1ª (polizia ambientale e forestale):

coordinamento dei servizi di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, finalizzati al controllo del territorio, con particolare riferimento al traffico illecito e allo smaltimento illegale dei rifiuti, al fenomeno dell'abusivismo edilizio e alla tutela delle acque dall'inquinamento;

direzione e gestione operativa del Nucleo investigativo centrale di polizia ambientale e forestale (NICAF) e supporto e direzione delle attività dei Nuclei provinciali di polizia ambientale e forestale (NIPAF);

organizzazione dell'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sul territorio;

coordinamento dell'attività di vigilanza venatoria ed organizzazione di operazioni di antibracconaggio di rilievo nazionale, attraverso il nucleo operativo antibracconaggio (NOA);

indirizzo e coordinamento dell'attività sanzionatoria di natura amministrativa;

gestione operativa del sistema d'indagine (SDI);

coordinamento e raccordo con EUROPOL/INTERPOL ed altri organismi internazionali che svolgono attività di polizia e controlli nel settore ambientale;

coordinamento delle centrali operative, gestione del numero telefonico di emergenza ambientale.

Divisione 2ª (polizia agro-alimentare)

coordinamento delle attività di controllo sull'attuazione dei regolamenti comunitari nei settori agricolo, agro-alimentare e forestale;

coordinamento delle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere, ivi compresi quelli relativi alla BSE, agli OGM ed alle produzioni biologiche;

direzione e gestione operativa del Nucleo agro-alimentare e forestale (NAF);

rapporti e coordinamento con l'ispettorato centrale repressione frodi, il Comando carabinieri politiche agricole e gli altri organi preposti al contrasto delle frodi comunitarie e/o nazionali e a garantire la sicurezza alimentare dei cittadini;

Divisione 3ª (protezione civile e pubblico soccorso):

programmazione e coordinamento delle attività in materia di pubblico soccorso e di quelle di rilievo nazionale di protezione civile con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei;

coordinamento attività dei centri operativi antincendio boschivi;

gestione operativa del Nucleo investigativo antincendio boschivi (NIAB);

studio per la ricerca e la sperimentazione in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; indagini statistiche e attività consultiva;

indirizzo e coordinamento delle attività di monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico; adempimenti di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

rapporti e coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, con i Vigili del fuoco e con le altre strutture di protezione civile;

gestione operativa del servizio Meteomont per il controllo del manto nevoso e per la previsione del rischio valanghe;

organizzazione e coordinamento del servizio a cavallo, del servizio cinofilo e del servizio soccorso alpino;

organizzazione e coordinamento dei reparti di pronto impiego.

Divisione 4ª (reparto aero - navale):

gestione operativa ed amministrativa del Centro operativo aereo (COA) e del servizio nautico del Corpo forestale dello Stato;

cura dei rapporti operativi con il Centro operativo aereo unificato (COAU).

Art. 6.

Servizio II

1. Il Servizio centrale per la politica forestale, per l'ambiente e per il territorio, sovrintende all'attività svolta dalle seguenti divisioni, rette da primi dirigenti, cui sono attribuite le competenze per ciascuna indicate:

Divisione 5ª (rapporti internazionali e raccordo nazionale):

rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria, e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

partecipazione, in sede UE, alla definizione dei regolamenti e delle direttive riguardanti il settore forestale;

attività di competenza statale relative al coordinamento dell'attuazione di regolamenti e direttive comunitarie in materia forestale;

vigilanza e controllo sull'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

raccolta, elaborazione e validazione, di concerto con l'ISTAT ed altri organismi istituzionali, di informazioni statistiche riguardanti il settore forestale;

promozione e realizzazione di attività di cooperazione istituzionale in ambito forestale.

Divisione 6ª (rapporti con le regioni e attività di monitoraggio):

supporto nella definizione e coordinamento nell'attuazione dei rapporti convenzionali con le regioni secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;

supporto al Comitato di cui all'art. 4, comma 2, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;

partecipazione alla definizione delle politiche per le aree montane in relazione ai compiti del Corpo forestale dello Stato;

coordinamento delle attività relative alle competenze statali in materia di risorse genetiche forestali, produzione e commercializzazione dei prodotti forestali di propagazione e certificazione delle attività forestali ecocompatibili;

collaborazione con l'Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali istituito presso il CNEL, nonché supporto e partecipazione a comitati, commissioni ed altri organismi operanti nel settore forestale di competenza del Corpo forestale dello Stato;

coordinamento delle attività di monitoraggio ambientale di competenza del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla cura e realizzazione dell'inventario forestale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati.

Divisione 7ª (tutela dell'ambiente):

rapporti con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la definizione delle collaborazioni sulle materie di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

coordinamento delle attività di sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

adempimenti in materia di danno ambientale;

coordinamento delle attività relative alle competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di flora, fauna e pesca nelle acque interne e di tutela del paesaggio;

attività di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, in attuazione dei regolamenti comunitari e delle norrnative nazionali in materia di protezione della flora e della fauna (CITES).

Art. 7.

Servizio III

1. Il Servizio centrale per gli affari generali, per la programmazione e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali, sovrintende all'attività svolta dalle seguenti divisioni, rette da primi dirigenti, cui sono attribuite le competenze per ciascuna indicate:

Divisione 8ª (affari generali e relazioni con il pubblico):

affari generali;

sicurezza e salute del personale sul luogo di lavoro;

servizio sanitario;

progettazione, manutenzione e gestione delle caserme e degli alloggi di servizio;

contratti di affitto dei locali adibiti a sede degli uffici;

relazioni con il pubblico.

Divisione 9ª (programmazione e gestione economico-finanziaria):

programmazione degli obiettivi e delle relative risorse finanziarie;

gestione amministrativo-contabile e ripartizione dei fondi di bilancio:

gestione della contabilità analitica per centri di costo.

Divisione 10ª (risorse strumentali):

servizio di motorizzazione;

rilascio e gestione delle patenti di guida C.F.S.;

servizio di commissariato;

gestione e distribuzione del materiale vestiario;

economato;

contratti di fornitura di beni e servizi;

istruttoria per la corresponsione delle spese e degli interessi legali;

formazione e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili.

Divisione 11ª (trattamento economico del personale-amministrazione sede centrale):

trattamento economico centralizzato (UTEC);

trattamento economico accessorio;

fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali;

liquidazione di spese e interessi legali;

anagrafe delle prestazioni;

amministrazione del personale, delle strutture e dei servizi della sede centrale;

ufficio del consegnatario - cassiere;

coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro delle strutture centrali.

Art. 8.

Servizio IV

1. Il Servizio centrale per la gestione delle risorse umane sovrintende all'attività svolta dalle seguenti divisioni, rette da primi dirigenti, cui sono attribuite le competenze per ciascuna indicate:

Divisione 12ª (personale direttivo e dirigente):

organizzazione degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato;

reclutamento, stato giuridico, inquadramento economico, disciplina, stati matricolari del personale dei ruoli direttivi e del ruolo dei dirigenti;

rilascio delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del Corpo forestale dello Stato al personale dei ruoli direttivi e del ruolo dei dirigenti.

Divisione 13ª (agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori):

organizzazione delle strutture operative di livello territoriale di base;

reclutamento, stato giuridico, inquadramento economico, disciplina, stati matricolari del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori;

rilascio delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del Corpo forestale dello Stato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori.

Divisione 14ª (operatori e collaboratori, revisori e periti):

reclutamento, stato giuridico, inquadramento economico, disciplina, stati matricolari del personale dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti.

Divisione 15ª (pensioni):

trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, riconoscimenti e riscatti ai fini di quiescenza e di buonuscita, liquidazione dell'equo indennizzo.

Art. 9.

Servizio V

Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale dello Stato

1. Il servizio pianifica e programma tutta l'attività formativa, di specializzazione e di aggiornamento professionale del personale.

2. Sovrintende alla attività svolta da un Reparto logistico-amministrativo e da due Reparti addestramento, retti da primi dirigenti.

3. Sovrintende all'attività di organizzazione e coordinamento del settore armamento e tiro.

4. Cura l'organizzazione e la gestione del Museo storico del Corpo forestale dello Stato.

5. La banda musicale ed il coro del Corpo forestale dello Stato operano nell'ambito e alle dirette dipendenze della Scuola che ne dispone l'impiego secondo modalità da stabilirsi con successivo provvedimento.

Art. 10.

Servizio VI

Servizio centrale ispettivo

1. Il Servizio centrale ispettivo sovrintende all'attività di vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, svolta da due Uffici ispettivi cui sono preposti primi dirigenti:

Ufficio ispettivo Centro-Nord:

per le regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria.

Ufficio ispettivo Centro-Sud:

per le regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

CAPO III

UNITÀ DIRIGENZIALI NON GENERALI PERIFERICHE DI LIVELLO REGIONALI

Art. 11.

Comandi regionali

1. In ciascuna regione sono istituiti i Comandi regionali, cui sono preposti primi dirigenti che assumono la denominazione di Comandanti regionali.

2. I Comandi regionali operano sotto la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'ispettorato generale, ferme restando le dipendenze di carattere funzionale previste da disposizioni nominative.

3. I Comandi regionali sovrintendono e coordinano le attivita di dette strutture periferiche operanti nella regione e operano il raccordo tra queste e l'ispettorato generale.

Art. 12.

Funzioni e compiti dei Comandi regionali

1. I Comandi regionali, in relazione alle competenze attribuite al Corpo forestale dello Stato dalla normativa vigente, svolgono, ciascuno nell'ambito del territorio della rispettiva regione e del rispetto delle direttive impartite dall'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

a) pianificazione, direzione, coordinamento, vigilanza e controllo delle attività svolte dalle strutture periferiche operanti nella regione;

b) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

c) cura dei rapporti istituzionali con le amministrazioni regionali, con le strutture periferiche statali di rilevanza regionale, con altri enti di rilevanza regionale e connessa attività di rappresentanza;

d) rappresentanza in sede regionale dell'Amministrazione centrale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo forestale dello Stato, ivi compresa la presidenza della delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata;

e) coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro da parte delle strutture sotto ordinate operanti nella regione;

f) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato o attribuito dalla regione con lo strumento convenzionale.

2. L'azione amministrativa ed i settori d'intervento sono adeguati in relazione alle esigenze con criteri di flessibilità e progressività.

Art. 13.

Organizzazione gerarchica funzionale

1. L'ordine gerarchico è fissato, in ordine decrescente, come segue:

a) Capo del Coroo forestale dello Stato;

b) Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;

c) Capo servizio centrale e Direttore della scuola;

d) Direttore di divisione, Comandante regionale e Capo reparto della Scuola del Corpo forestale dello Stato.

2. I capi servizio, i primi dirigenti preposti all'Ufficio speciale patrimonio biodiversità, all'Ufficio sistemi informativi automatizzati e telecomunicazioni e all'Ufficio studi e legislazione dipendono direttamente dal Capo del Corpo forestale dello Stato.

3. I direttori delle divisioni, i capi reparto scuola, i capi degli uffici ispettivi e i comandanti regionali del Corpo sono coordinati per materia dal competente capo servizio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Norma transitoria

1. È revocato il decreto ministeriale 1° giugno 1987, limitatamente alla denominazione del funzionario che coordina le attività del Corpo forestale dello Stato a livello regionale e della relativa unità coordinata.

2. Il Comandante del Comando regionale subentra in tutti i compiti e le funzioni esercitate in base alla normativa vigente dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello regionale.

3. Con successivo provvedimento di natura non regolamentare, entro sessanta giorni dalla emanazione del regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, saranno individuati gli Uffici periferici provinciali di livello dirigenziale non generale che assumono la denominazione di Comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato.

4. Con successivi provvedimenti del Capo del Corpo forestale dello Stato, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale del Corpo forestale dello Stato, con la definizione delle relative dipendenze, rapporti gerarchici, compiti e funzioni. Viene, altresì, individuata l'articolazione, centrale e periferica, dell'Ufficio per la biodiversità.

5. Con successivo provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato saranno individuate le piante organiche delle strutture centrali e periferiche disciplinate dal presente provvedimento.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le unità dirigenziali non generali, centrali e periferiche, dell'Ispettorato generale sono soppresse.

Art. 15.

Clausola finanziaria

1. L'attuazione del presente decreto avviene nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente. L'istituzione ed il funzionamento degli uffici previsti dal presente decreto avvengono mediante l'utilizzo delle sedi e delle risorse umane e strumentali delle strutture già operanti per il Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 gennaio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 208

05A02644

DECRETO 7 marzo 2005.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 44 del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-*bis*, commi 4 e 5 che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato articolo 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 febbraio 2005 ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2012:

Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
000604	Avena	Nave	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002624	Barbabietola da zucchero	Ciro	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002611	Barbabietola da zucchero	Crema	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003862	Barbabietola da zucchero	Daunia	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
000019	Barbabietola da zucchero	Dita	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002619	Barbabietola da zucchero	Fiamma	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002613	Barbabietola da zucchero	Giove	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002621	Barbabietola da zucchero	Glenda	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002622	Barbabietola da zucchero	Lara	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
000216	Barbabietola da zucchero	Luxomon	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002614	Barbabietola da zucchero	Marte	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002612	Barbabietola da zucchero	Mercurio	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002602	Barbabietola da zucchero	Podio	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002616	Barbabietola da zucchero	Porto	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002610	Barbabietola da zucchero	Ramona	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002623	Barbabietola da zucchero	Rio	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002625	Barbabietola da zucchero	Roxane	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002609	Barbabietola da zucchero	Toro	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002615	Barbabietola da zucchero	Urano	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003932	Erba mazzolina, Dattile	Padania	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003896	Erba medica	Centauro	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003886	Erba medica	Claudia	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003906	Erba medica	Iside	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003917	Erba medica	La Torre	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003049	Erba sudanese	Jumbo	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003051	Erba sudanese	Novillero	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003942	Festuca arundinacea	Safari	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003925	Fienarola dei prati	Midnight	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002017	Frumento tenero	Centauro	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
001242	Frumento tenero	Pandas	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
001302	Frumento duro	Curzio	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
001306	Frumento duro	Durango	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003774	Girasole	Ameril	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003841	Girasole	Jaguar	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003816	Girasole	Sanbro	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003762	Girasole	Sonrisa-DK 3790	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003767	Girasole	Trisun 848	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003768	Girasole	Trisun 860	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94

003769	Girasole	Trisun 870	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003887	Loglio perenne	Charger	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003913	Loglio perenne	Kaiser	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003927	Loglio perenne	Navajo	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003002	Mais	Botticelli	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002972	Mais	Brian	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
001455	Mais	Cliff	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002944	Mais	Giulietta	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002992	Mais	Goldaste	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002945	Mais	Jeff	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
001754	Mais	Rick	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002956	Mais	Ritus	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002933	Mais	Robinia	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002928	Mais	Studio	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002955	Mais	Taurus	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
000676	Orzo polistico	Plaisant	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
000890	Riso	Carnaroli	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
00898	Riso	Koral	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003733	Riso	Lampo	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002006	Riso	Onda	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
000909	Riso	Piemonte	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003736	Riso	Rova	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
000926	Riso	Strella	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003737	Riso	Zena	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003635	Soia	Alidor	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003641	Soia	Bang	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003644	Soia	Cuba	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
004373	Soia	Daring	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003655	Soia	Dekabig	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
004372	Soia	Magnum	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003666	Soia	Mila	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003682	Soia	Tosa	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003042	Sorgo	Puma	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003048	Sorgo	Ramada	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003040	Sorgo	Teramo	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
004375	Trifoglio alessandrino	Leila	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94

002215	Trifoglio alessandrino	Nilodi	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002214	Trifoglio alessandrino	Saniros	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003946	Trifoglio alessandrino	Tigri	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003890	Trifoglio persico	Ciro	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
004374	Trifoglio pratense	Montecalvo	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novmebre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellati dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
002618	Barbabietola da zucchero	Forum	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002617	Barbabietola da zucchero	Genio	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002627	Barbabietola da zucchero	Mikado	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
000024	Barbabietola da zucchero	Monita	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002626	Barbabietola da zucchero	Pamir	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003710	Colza	Alberta	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003711	Colza	Hera	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003712	Colza	Karla	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003713	Colza	Loreto	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003873	Erba medica	Alfa-Green	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003914	Erba medica	Kim	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003919	Erba medica	Monito	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003920	Erba medica	Mozart 401	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003950	Erba medica	Vivaldi 501	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003954	Erba medica	Webfoot	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003952	Erba medica	Zarcos	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003931	Festuca arundinacea	Scoperta	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003882	Fienarola dei prati	Bona	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94

003900	Fienarola dei prati	Dawn	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003911	Fienarola dei prati	Gol	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
001207	Frumento tenero	Etruria	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
001208	Frumento tenero	Falcon	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003779	Girasole	Aquila	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003782	Girasole	Beril	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003786	Girasole	Briscar	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003792	Girasole	Contiflor 3	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003790	Girasole	Contioil 1000	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003810	Girasole	Fox	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003830	Girasole	Hysun 45	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003838	Girasole	Isambra	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003837	Girasole	Isamir	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003836	Girasole	Isodur	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003833	Girasole	Ketil	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003842	Girasole	Leopar	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003851	Girasole	Natil	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003856	Girasole	Olnil	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003808	Girasole	Pansol	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003761	Girasole	Santana	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003766	Girasole	Tularosa-DK 3881	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003771	Girasole	Viris	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
004378	Lino	Barbara	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
004377	Lino	Crystal	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003883	Loglio perenne	Brio	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003910	Loglio d'Italia	Gran-Tetra	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002977	Mais	Abulia	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002951	Mais	Actoris	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002989	Mais	Agriplus	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002988	Mais	Agritop	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002960	Mais	Airone	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
001365	Mais	Alaska	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002947	Mais	Audrey	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003019	Mais	Bani	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003028	Mais	Barima	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003032	Mais	Basento	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94

003029	Mais	Beldek	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002999	Mais	Berenis	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
001423	Mais	Bill	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003008	Mais	Brendek	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002962	Mais	Briscola	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002929	Mais	Cantoris	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002987	Mais	Capua	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002957	Mais	Carena	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002958	Mais	Chinino	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002950	Mais	Christof	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003035	Mais	Climat	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003021	Mais	Divinis	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002998	Mais	Elvo	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003027	Mais	Exel	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002919	Mais	Favoris	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003022	Mais	Geminis	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002946	Mais	Giulio Cesare	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002986	Mais	Goito	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003011	Mais	Grado	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002995	Mais	Grifone	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
001845	Mais	Ibiza	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003039	Mais	Kilian	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002984	Mais	Konrad	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002970	Mais	Landek	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002344	Mais	Larry	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003026	Mais	Level	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002918	Mais	Luxoris	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002934	Mais	Magnolia	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
001651	Mais	Malaga	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003016	Mais	Mamix	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002994	Mais	Manglor	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003015	Mais	Mania	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002920	Mais	Mayoris	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002996	Mais	Moses	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003012	Mais	Navel	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
001686	Mais	Nebraska	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94

001697	Mais	Nitor (w)	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002961	Mais	Odali	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002959	Mais	Omelia	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003023	Mais	Optimis	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002982	Mais	Pardek	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003033	Mais	Pilotis	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003020	Mais	Platis	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
001731	Mais	Plenus	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003000	Mais	Prometeus	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002983	Mais	Reddek	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003010	Mais	Robur	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002985	Mais	Rudolf	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003018	Mais	Senna	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002991	Mais	Sharon	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002942	Mais	Silvano	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
001809	Mais	Siviglia	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002973	Mais	Sofora	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002935	Mais	Spirea	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002980	Mais	Stardek	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002966	Mais	Starter	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003001	Mais	Sylvanis	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002930	Mais	Tarim	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002943	Mais	West	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
001998	Orzo distico	Aura	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
000623	Orzo distico	Gimpel	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
000646	Orzo distico	Triumph	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
002639	Patata	Aranka	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002645	Patata	Cegro	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002643	Patata	Centurion	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002652	Patata	Cosmos	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002640	Patata	Dali	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002648	Patata	Globe	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002650	Patata	Goldstar	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002642	Patata	Marco Polo	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003569	Patata	Ovatio	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003570	Patata	Ricasso	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94

002647	Patata	Radar	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002638	Patata	Raja	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002649	Patata	Roda	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002651	Patata	Symfonia	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003861	Pisello da foraggio	Piasco	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
000897	Riso	Italico	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003634	Soia	Ajax	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003633	Soia	Amelia	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003640	Soia	Bonnie	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003646	Soia	Calabra	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003645	Soia	Calnova	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003648	Soia	Conquistador	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003649	Soia	Cosmica	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003654	Soia	Dekabel	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003662	Soia	Imperator	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003667	Soia	Melchior	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003671	Soia	Pikan	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003672	Soia	Primor	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003678	Soia	Sissi	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94
003047	Sorgo	Montebianco	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003045	Sorgo	Monterosa	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003041	Sorgo	Palmus	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003044	Sorgo	Sillaro	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
003884	Trifoglio alessandrino	Bigbee	19/04/1994	n. 102 del 04/05/94

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17/*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2007.

Codice	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
003036	Mais	Alired	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002997	Mais	Augusto	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94
002949	Mais	Saturno	21/02/1994	n. 48 del 28/02/94

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A02713

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 settembre 2004.

Nomina del Commissario liquidatore del Consorzio agrario di Asti.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410 recante il «Nuovo ordinamento dei Consorzi Agrari» e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» e, in particolare, l'art. 41 che prevede la cessazione dall'incarico dei Commissari liquidatori dei Consorzi Agrari in liquidazione coatta amministrativa, nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, ratificato dalla legge 27 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)», e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il Consorzio agrario provinciale di Asti è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole in data 10 marzo 2003, n. 154, con il quale, ai sensi della legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 41, si è proceduto alla ricostituzione dell'organo commissariale del citato sodalizio, attraverso la nomina del sig. Pier Franco Ferraris;

Vista la nota del 16 aprile 2003 con la quale il predetto sig. Ferraris dichiara di rinunciare all'incarico per motivi strettamente personali;

Considerata la necessità di procedere ad una nuova nomina;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Miniati, nato a Firenze il 2 marzo 1922, residente a Firenze in via Cairoli n. 17, è nominato Commissario liquidatore del Consorzio agrario di Asti.

Art. 2.

Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

05A02757

DECRETO 23 febbraio 2005.

Nomina del Commissario del Consorzio agrario provinciale di Pisa.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «Nuovo ordinamento dei Consorzi Agrarie», in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)», e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimento di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il Consorzio agrario provinciale di Pisa è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole in data 10 marzo 2003, n. 140/2003, con il quale, si è prevista la ricostituzione dell'organo commissariale del predetto sodalizio, attraverso la nomina del sig. Pier Paolo Tognocchi, in sostituzione del rag. Simongini, cessato per legge dall'incarico;

Vista l'ordinanza n. 4519/2003 del Consiglio di Stato in data 21 ottobre 2003, che ha disposto la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia del decreto in parola per difetto di adeguata motivazione;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole in data 20 aprile 2004, n. 128/2004, che ha riconfermato nell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio il sig. Pier Paolo Tognocchi, recependo l'ordinanza del Consiglio di Stato;

Vista la sentenza del tribunale di Pisa in data 12 novembre 2003 che ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 L.F.;

Vista la nota del commissario liquidatore e del commissario *ad acta* del predetto sodalizio in data 25 agosto 2004 sulla necessità di colmare il consequenziale deficit di rappresentanza legale per la gestione dell'ente e di adeguare lo statuto consortile all'attuale contesto giuridico ed economico;

Valutata sussistente, altresì, l'esigenza di creare i presupposti per la ricostituzione ordinaria degli organi;

Ritenuto funzionale allo scopo l'art. 5 legge n. 410/1999, così come integrato dall'art. 88, comma 2, legge n. 289/2002;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Pier Paolo Tognocchi, nato a Massa Carrara il 7 novembre 1955, domiciliato in Collesalvetti (Livorno) via Roma n. 360, è nominato Commissario del Consorzio agrario provinciale di Pisa per la durata di 12 mesi, per le finalità e con i poteri di cui all'art. 88, comma 2, legge n. 289/2002.

Art. 2.

Al Commissario spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

05A02758

DECRETO 8 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Mohamed Abdelfadel, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Mohamed Abdelfadel, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito in data 31 luglio 1998 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la scuola tecnico-professionale della città di Berrechid (Marocco), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 20 gennaio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Mohamed Abdelfadel, cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970 n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4. del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2005

Il direttore generale: GOTI

05A02717

DECRETO 8 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Orsetti Marcos Alejandro, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Orsetti Marcos Alejandro, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito in data 7 ottobre 1985 a seguito di frequenza di apposito corso professionale al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Tenuto conto che in detto Paese tale attività non è regolamentata e può, pertanto, essere esercitata liberamente e legittimamente anche in assenza di titoli o requisiti formativi e professionali specifici;

Tenuto conto che il sig. Orsetti Marcos Alejandro ha maturato nel Paese di origine esperienza lavorativa dal 30 agosto 1990 al 24 settembre 1997;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 20 gennaio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Orsetti Marcos Alejandro cittadino argentino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2005

Il direttore generale: Goti

05A02718

DECRETO 18 marzo 2005.

Nomina del collegio commissariale della S.p.A. Trend, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Brescia in data 8 marzo 2005, pervenuto in pari data a mezzo fax, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Trend S.p.A;

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone al comma 1 che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari e al comma 2 che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Visti gli articoli 38, comma 1-*bis* e 104 del decreto legislativo 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Trend S.p.A. sono nominati commissari straordinari:

il dott. Antonio Passantino, nato a Palermo il 7 dicembre 1947;

dott. Raffaele Ruggiero, nato a Napoli il 4 dicembre 1940;

prof. avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, nato a Palermo il 18 aprile 1937.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Brescia;

alla camera di commercio di Brescia ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 marzo 2005

Il Ministro: Marzano

05A02759

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano via Durando 38, nel giorno 25 febbraio 2005, per l'intera giornata lavorativa a causa di un'assemblea del personale indetta dalle OO.SS.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota n. 2146 del 23 febbraio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 25 febbraio 2005, per l'intera giornata motivata da un'assemblea del personale indetta dalle OO.SS.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 2 marzo 2005 prot. n. 1783/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 21 febbraio 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A02712

PROVVEDIMENTO 11 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per la giornata del 25 febbraio 2005, il parziale mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 10 alle ore 13, dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo;

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 10 alle ore 13 nella giornata del 25 febbraio 2005 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 324 - del 28 febbraio 2005 - e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 3 marzo 2005 - prot. n. 1044, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 11 marzo 2005

Il direttore regionale: TIEZZI

05A02562

PROVVEDIMENTO 11 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 25 febbraio 2005 dalle ore 10,15 alle ore 12,15.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota prot. 896 del 25 febbraio 2005 la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha comunicato a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, di non poter garantire l'apertura al pubblico degli sportelli del suddetto Ufficio nel giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10,15 alle ore 12,15, a causa di una assemblea del personale.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore regionale: DE MUTIIS

05A02680

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2005.

Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali - articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'art. 64 riguardante l'Agenzia del territorio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 3, in cui si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalità e le procedure dalla stessa definite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, concemente la «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»;

Visto il provvedimento direttoriale 3 dicembre 2003, concemente l'adozione della «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sulle «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano»;

Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Dispone:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) AGENZIA: l'Agenzia del territorio;

b) UFFICIO: l'ufficio provinciale dell'Agenzia;

c) MODELLO UNICO INFORMATICO CATASTALE: il modello unico informatico per la presentazione, con procedure telematiche, degli atti finalizzati all'aggiornamento del catasto;

d) SERVIZIO TELEMATICO: il sistema informatico che consente all'Agenzia la ricezione dei modelli unici informatici catastali, la consegna delle ricevute digitali che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi e il pagamento dei tributi dovuti;

e) PROFESSIONISTI: gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale;

f) SOGGETTI OBBLIGATI: i soggetti obbligati alla presentazione di atti di aggiornamento catastale;

g) UTENTI: i professionisti, ovvero i soggetti obbligati, che utilizzano le procedure telematiche di trasmissione;

h) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: la firma elettronica, rilasciata dall'Agenzia, ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

i) CODICE DI AUTENTICAZIONE: il prodotto delle procedure informatiche basate su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota soltanto all'Agenzia, ed una pubblica, nota anche all'utente, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità delle ricevute restituite all'utente;

j) CONTROLLI AUTOMATICI: i controlli effettuati dalle procedure del servizio telematico, al momento della ricezione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, funzionali alla verifica della provenienza del documento, della sua integrità, completezza e coerenza.

Art. 2.
Modello unico informatico catastale e modalità di trasmissione

1. Con specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia sono approvate le specifiche tecniche del modello unico informatico relativamente alle seguenti tipologie di atti di aggiornamento catastale:

dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione;

dichiarazioni di variazione dello stato dei beni;

atti di aggiornamento geometrico;

denunce di variazione di coltura delle particelle del catasto terreni;

domande di voltura catastale;

eventuali altri atti presentati ai fini dell'aggiornamento del catasto.

2. Sono approvate le modalità tecniche per la trasmissione del modello unico informatico catastale, riportate in allegato 1.

Art. 3.
Richiesta di abilitazione all'utilizzo del servizio telematico

1. Per l'utilizzo del servizio telematico, l'utente deve essere preventivamente abilitato dall'Agenzia secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. L'Agenzia abilita l'utente, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio provinciale della medesima Agenzia.

3. La domanda di cui al comma 2, da compilare su appositi moduli predisposti dall'Agenzia, deve contenere l'indicazione dei seguenti dati:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) domicilio, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico;

e) ordine o collegio professionale di appartenenza e relativo numero di iscrizione, qualora si tratti di professionista;

f) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La domanda deve inoltre contenere un'apposita dichiarazione, specificatamente sottoscritta, in cui l'utente si impegna a mantenere riservate le parole chiave rilasciate ai sensi del successivo art. 4, comma 3, e ad accettare le condizioni di funzionamento del servizio.

Alla stessa domanda, qualora non sottoscritta all'atto della presentazione in ufficio, il richiedente allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

4. Il rilascio della firma elettronica avanzata è richiesto contestualmente alla presentazione della domanda di abilitazione al servizio telematico.

5. Le istanze di rinuncia al servizio devono essere inoltrate all'ufficio al quale è stata presentata la domanda di abilitazione.

Art. 4.
Abilitazione all'utilizzo del servizio telematico

1. L'Ufficio, verificata l'identità e la qualifica del richiedente, nonché la regolarità della domanda e della eventuale documentazione allegata, rilascia l'attestazione di abilitazione al servizio telematico.

2. L'abilitazione al servizio telematico ha effetto a partire dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell'attestazione da parte dell'ufficio.

3. Contestualmente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 1, l'ufficio fornisce all'utente le istruzioni, le parole chiave e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.

4. Qualora l'utente abilitato non possa utilizzare le parole chiave di accesso al servizio telematico che gli sono state fornite, deve darne comunicazione all'Agenzia, secondo le modalità previste nelle istruzioni di cui al comma 3.

5. L'abilitazione al servizio telematico rilasciata dall'ufficio è valida per la presentazione dei modelli unici informatici catastali a tutti gli uffici provinciali dell'Agenzia.

Art. 5.
Revoca e sospensione dell'abilitazione all'utilizzo del servizio telematico

1. L'abilitazione al servizio telematico può essere revocata o sospesa dall'Agenzia in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi connessi all'applicazione del presente provvedimento, ovvero nell'ipotesi in cui l'utente abilitato non abbia utilizzato il servizio di trasmissione telematica per un periodo superiore a dodici mesi.

2. L'abilitazione al professionista è, altresì, revocata o sospesa al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) cessazione dell'attività;

b) provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione o di cancellazione dall'albo professionale.

3. Il provvedimento con il quale l'Agenzia procede alla revoca o alla sospensione del servizio è notificato all'utente nelle ipotesi di cui al comma 1 mentre, nelle ipotesi di cui al comma 2, è comunicato allo stesso con modalità telematiche.

Art. 6.
Condizioni e modalità di presentazione

1. L'utente sottoscrive il modello unico informatico catastale mediante l'apposizione della firma elettronica avanzata.

2. L'utente attesta nel modello unico informatico catastale, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il modello unico informatico catastale, inoltrato per via telematica, è la rappresentazione informatica dei documenti cartacei originali sottoscritti.

3. Il professionista attesta nel modello unico informatico catastale, mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la qualifica professionale, il numero di iscrizione all'albo e il collegio o l'ordine di appartenenza e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione o di cancellazione dall'albo professionale.

4. Il professionista attesta nel modello unico informatico catastale, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, che la presentazione dei documenti è effettuata su incarico dei soggetti obbligati.

5. L'Agenzia effettua idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 2, 3 e 4, al sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 7.
Conservazione dei documenti originali cartacei

1. I documenti originali cartacei, comprensivi degli allegati, debitamente sottoscritti, sono conservati per un periodo di cinque anni, con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 8.
Ricevute e comunicazioni

1. I modelli unici informatici catastali si considerano presentati al momento in cui ne è completata la ricezione da parte dell'Agenzia e rilasciata la ricevuta di cui al successivo comma 2.

2. In caso di esito positivo dei controlli automatici effettuati sul modello unico informatico catastale pervenuto, l'Agenzia rende disponibile all'utente, in via telematica, apposita ricevuta nella quale sono indicati:

a) la data e l'ora di ricezione;

b) l'identificativo attribuito dall'utente all'atto di aggiornamento;

c) la data ed il protocollo di presentazione attribuito dall'Agenzia;

d) la tipologia di atto di aggiornamento presentato.

3. In caso di esito negativo dei controlli automatici, l'Agenzia rende disponibile all'utente, in via telematica, apposita comunicazione nella quale sono indicati:

a) la data e l'ora di ricezione;

b) i motivi che non consentono la presentazione.

4. I modelli unici informatici catastali presentati sono registrati in atti dagli uffici, in conformità alla normativa vigente e alle procedure in uso.

5. Ad avvenuta registrazione in atti del modello, l'Agenzia restituisce in via telematica all'utente apposita ricevuta nella quale sono indicati:

a) la data ed il protocollo di presentazione;

b) la data ed il protocollo di registrazione;

c) la tipologia di atto di aggiornamento presentato;

d) i dati censuari delle unità immobiliari urbane o delle particelle oggetto della registrazione;

e) i tributi dovuti, le sanzioni ed i relativi interessi.

6. L'utente annota sul documento originale cartaceo, da lui conservato, la data e il numero del protocollo di registrazione del modello unico informatico catastale.

7. In caso di mancata registrazione del modello unico informatico catastale, l'Agenzia rende disponibile all'utente, in via telematica, apposita comunicazione nella quale sono indicati:

a) la data di effettuazione dei controlli;

b) i motivi della sospensione o della mancata registrazione.

8. Sulle ricevute di cui ai commi 2, 5 e sulla comunicazione di cui al comma 7, l'Agenzia appone il codice di autenticazione. Eventuali ulteriori comunicazioni inerenti il modello presentato sono inoltrate per via telematica.

Art. 9.
Modalità di pagamento

1. Le modalità di pagamento dei tributi, delle sanzioni e dei relativi interessi, dovuti per gli atti di aggiornamento presentati con il modello unico informatico catastale, sono regolate con provvedimento del 21 marzo 2005 del direttore dell'Agenzia del territorio, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.
Funzionamento del servizio telematico

1. Salvo cause di forza maggiore, l'utilizzo del servizio telematico è assicurato dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.

2. L'Agenzia può in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso.

3. In caso di sospensione prolungata, l'Agenzia provvede a darne comunicazione con qualunque mezzo idoneo.

4. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, l'atto di aggiornamento, predisposto secondo le modalità ordinarie, è presentato presso lo sportello dell'Ufficio territorialmente competente.

Art. 11.
Attivazione del servizio

1. Con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1 è fissata la progressiva attivazione del servizio per particolari tipologie di atti di aggiornamento catastale e per specifiche aree geografiche, anche limitatamente a determinati soggetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO 1

MODALITÀ TECNICHE PER LA TRASMISSIONE
DEL MODELLO UNICO INFORMATICO CATASTALE

1. *Caratteristiche generali.*

Gli utenti di cui all'art. 1 inviano il file che contiene un modello unico informatico catastale utilizzando il servizio telematico predisposto dall'Amministrazione finanziaria.

L'Ufficio del territorio, all'atto dell'abilitazione di cui all'art. 6, fornirà agli utenti la documentazione e quanto necessario per garantire l'accesso e l'utilizzo del servizio telematico. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novità più rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall'Amministrazione finanziaria mediante un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico.

2. *Modalità di accesso.*

L'accesso al servizio telematico avviene secondo una delle seguenti modalità:

a) Rete IP privata: L'accesso avviene in tal caso tramite connessione con linee telefoniche commutate ordinarie o ISDN, raggiungibili, da tutto il territorio nazionale, mediante un numero telefonico, che verrà comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni;

b) Rete Internet.

La trasmissione prevista al punto *b)* avviene con protocollo di sicurezza crittografato.

3. *Requisiti tecnici per l'utilizzo del servizio.*

Per la fruizione dei servizi telematici di presentazione del modello unico informatico catastale è sufficiente disporre di personal computer dotati di un Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer, versione 4.X o superiori, o browser equivalenti), Adobe Acrobat Reader (versione 4.X o superiore) ed operanti in Ambiente WIN o MAC/OS.

4. *Trasmissione dei file e delle ricevute.*

4.1. *Costituzione e invio del file da trasmettere.*

Prima di procedere alla trasmissione l'utente è tenuto a costituire il modello unico informatico catastale secondo le modalità al momento vigenti e apporre la firma elettronica avanzata. Predisposto il file costituito dal modello unico informatico catastale e dalla firma elettronica avanzata, l'utente si connette al servizio e lo invia.

4.2. *Ricezione del modello unico informatico catastale.*

L'Amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di validazione, effettua due distinte operazioni che consistono in:

a) decifratura della firma elettronica, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, è certo che l'origine del file sia proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);

b) ricalcolo dell'impronta del modello; se l'impronta coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente all'apposizione, da parte dell'utente, della firma elettronica (integrità del dato).

4.3. *Predisposizione e restituzione delle ricevute all'utente.*

Completato il controllo della firma elettronica, il sistema di validazione dell'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) controllare che il file inviato sia un modello unico informatico catastale;

b) controllare che la somma versata dall'utente secondo le modalità di cui all'art. 11 sia sufficiente al pagamento di tributi dovuti;

c) sottoporre il file che contiene i dati della ricevuta ad una funzione che calcola l'impronta del file stesso;

d) cifrare l'impronta del file con la chiave privata di firma dell'Amministrazione finanziaria;

e) predisporre la ricevuta che contiene le informazioni di cui all'art. 9 comma 2 del decreto.

Il file contenente le ricevute, predisposto con le modalità descritte, è a disposizione dell'utente che, connettendosi al servizio, provvede a scaricarlo sul proprio personal computer.

5. *Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file (firma elettronica avanzata).*

Completate le procedure di cui all'art. 7 l'utente, utilizzando le istruzioni ricevute dall'Ufficio del territorio, installa il software che utilizzerà per la generazione dell'ambiente di sicurezza.

Tale software permette di:

creare un canale di comunicazione sicuro con il sistema di certificazione;

generare la coppia di chiavi (una pubblica e una privata), depositandola sul dispositivo di firma che sarà utilizzato per il calcolo dei codici di autenticazione;

inviare la richiesta di iscrizione della chiave pubblica nell'apposito registro che le contiene, gestito dall'Amministrazione finanziaria.

Il sistema di certificazione, ricevuta la richiesta, esegue le seguenti operazioni:

verifica la richiesta di certificazione, controllando la rispondenza dei dati in essa contenuti con le informazioni trasmesse dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art. 7, nonché l'univocità della chiave pubblica;

genera il certificato, utilizzando la chiave privata di certificazione dell'Amministrazione finanziaria;

pubblica il certificato nell'apposito registro;

restituisce all'utente il certificato e le chiavi pubbliche dell'Amministrazione, che saranno utilizzate per verificare i codici di autenticazione presenti sulle ricevute di cui all'art. 9.

Il certificato che contiene la chiave pubblica dell'utente ha validità di due anni a partire dalla data della sua pubblicazione; alla scadenza l'utente può rinnovare il certificato con le stesse modalità con le quali è stato generato la prima volta.

Le fasi sopra descritte sono eventi registrati in un giornale di controllo.

È a carico dell'utente la custodia del dispositivo di firma che contiene, tra l'altro, la chiave privata dell'utente.

05A02761

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 4 marzo 2005.

Rettifica dell'allegato *B* al decreto n. 32843 del 27 novembre 2001 relativo agli immobili di proprietà dell'I.N.P.S.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 32843 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario n. 266 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 23 novembre 2001, in capo all'I.N.P.S. dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota n. 3004986 del 22 novembre 2001 e con nota n. 3005005 del 26 novembre 2001;

Visto il decreto n. 7974 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni agli allegati *A e B* del decreto n. 32843 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 25802 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 18 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 32843 del 27 novembre 2001;

Vista la nota n. 0000900 del 3 febbraio 2005 con la quale l'I.N.P.S. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *B* del suddetto decreto n. 32843 del 27 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 32843 del 27 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *B* facente parte integrante del decreto n. 32843 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *B* al decreto n. 32843 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001 è rettificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Roma - Piazza Adriana 10 - partita 62385 - foglio 406 - particella 146 subalterno 1 di cui alla pagina 42 del supplemento ordinario n. 266 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, è identificata dal subalterno 575 anziché dal subalterno 1;

le unità immobiliari site in Roma - Piazza Adriana 10 - partita 62385 - foglio 46 - particella 146 - subalterni 23, 18 e 19 di cui alla pagina 42 del supplemento ordinario n. 266 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, sono identificate dal foglio 406 anziché 46;

l'unità immobiliare sita in Roma - Piazza Adriana 8 - partita 62385 - foglio 406 - particella 146 - subalterno 1 di cui alla pagina 43 del supplemento ordinario n. 266 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, è identificata dal subalterno 546 anziché dal subalterno 1;

le unità immobiliari site in Roma - Via Crescenzio 17/A - partita 62385 - foglio 406 - particella 146 - subalterni 1 (duplicato) e 4 di cui alla pagina 44 del supplemento ordinario n. 266 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, sono identificate dai subalterni 528, 527 e 526.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il direttore: SPITZ

05A02714

DECRETO 4 marzo 2005.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002 relativo agli immobili di proprietà dell'I.N.P.S.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 18768 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'I.N.P.S. dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 3002081 del 10 maggio 2002;

Visto il decreto n. 39466 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Visto il decreto n. 47279 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002 e all'elenco *A* del decreto 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 11432 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1° aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Visto il decreto n. 27074 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Visto il decreto n. 1913 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1° febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Vista la nota n. 0000900 del 3 febbraio 2005 con la quale l'I.N.P.S. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 18768 del 31 maggio 2002 nonché attestato che le stesse attengono esclusivamente a mere rettifiche di identificativi catastali;

Visto l'art. 6 del decreto dirigenziale n. 18768 del 31 maggio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 18768 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002 è modificato come segue:

gli stabili siti in Roma - Via Perugino 3 e 4 - Via Andrea Sacchi 4 e 18 - Lungotevere Thaon de Revel 84 e Via Giulio Romano 38 di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002 sono identificati anche dal foglio 528 e dalle particelle 142, 143, 145 e 146.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il direttore: SPITZ

05A02715

DECRETO 4 marzo 2005.

Individuazione di beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 2001, n. 410.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota n. 0000900 del 3 febbraio 2005 dell'Istituto Nazionale Presidenza Sociale in cui sono individuate ulteriori unità immobiliari di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale le seguenti unità immobiliari:

Roma - Piazza Adriana 5 - partita 62385 - foglio 406 - particella 148 - subalterno 44;

Roma - Piazza Adriana 5 - partita 62385 - foglio 406 - particella 148 - subalterno 533.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il direttore: SPITZ

05A02716

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale «Tramadolo Hexal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE n. 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AlFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Hexal S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Tramadolo Hexal nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:

50 mg capsule rigide 20 capsule - A.I.C. n. 033998016 (in base 10) - Classe: «C»;

100 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale - A.I.C. n. 033998030 (in base 10) - Classe «C»;

10 g/100 ml gocce orali soluzione flacone da 10 ml - A.I.C. n. 033998055 (in base 10) - Classe «C»;

Vista la domanda presentata in data 3 gennaio 2005 con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15/16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Tramadolo Hexal (tramadolo) è stato classificato come segue:

confezioni:

50 mg capsule rigide 20 capsule - A.I.C. n. 033998016 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,62;

100 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale - A.I.C. n. 033998030 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,78;

10 g/100 ml gocce orali soluzione flacone da 10 ml - A.I.C. n. 033998055 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,62.

Rispetto del tetto di spesa di 1,2 milioni di euro (ex factory) per il primo anno relativo ai prodotti con tramadolo appartenenti alla ditta; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto: dodici mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 – Tab. V.

Art. 3.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3: La prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02480

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale «Urbason», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE n. 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Aventis Pharma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale Urbason nella confezione: 4 mg compresse 10 compresse - A.I.C. n. 024001012/N (in base 10);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15 settembre 2004;

Vista la deliberazione n. 1 in data 13 ottobre 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La confezione 4 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse AIC n. (024001051/N) della specialità medicinale Urbason (metilprednisolone) è sostituita dalla confezione 4 mg compresse 10 compresse classificata come segue:

confezione: 4 mg compresse 10 compresse - A.I.C. n. 024001012/N (in base 10) 0QWGHN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1,91.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02481

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale «Piroxicam Doc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE n. 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 17 febbraio 2003 con il quale la società Doc generici S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale PIROXICAM DOC nella confezione: 20 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare 6 fiale - A.I.C. n. 034859037 (in base 10) - Classe: «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15/16 febbraio 2004;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Piroxicam Doc (piroxicam) è stato classificato come segue:

confezione: 20 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare 6 fiale - A.I.C. n. 034859037 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,30.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,80.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02482

DETERMINAZIONE 10 marzo 2005.

Revoca della sospensione di vari decreti di autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. (R.S.L. 488-99/a D2).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004 di trasferimento del personale all'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 26 agosto 2004 al n. 1464 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004, concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, S.L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000, e S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, S.L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000, e S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 10 marzo 2005

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO A

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITÀ MEDICINALE	CONFEZIONE	n. A.I.C.
BAYER SPA	GLUCOBAY	50 MG COMPRESSE – 40 COMPRESSE	026851028
BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES SRL	EPSOCLAR	25.000 UI/5ML SOLUZIONE INIETTABILE IV – 10 FLACONI 5ML	030705040
DOC GENERICI SRL	LOPERAMIDE DOC GENERICI	2 MG COMPRESSE – 30 COMPRESSE	034512018
DOROM SRL	TRAMADOLO DOROM	100 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE – 5 FIALE	033981085
MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) SPA	TIENAM	500 MG + 500 MG POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE – 1 FLACONE	025887023
THERIACA SRL	FERTOMCIDINA U	SOLUZIONE FLACONE 200 ML	033205028
YAMANOUCHI PHARMA SPA	CHIMODIL	20 BUSTINE 5 G	018357044
YAMANOUCHI PHARMA SPA	CHIMODIL	40 COMPRESSE 1G	018357057
YAMANOUCHI PHARMA SPA	NATAFUCIN	2% CREMA – 1 TUBO DA 25 G	023501012

05A02711

DETERMINAZIONE 14 marzo 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale ALIMTA (pemetrexed) - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C 28 2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «ALIMTA» (pemetrexed) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con decisione del 20 settembre 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/290/001 1 flaconcino di polvere per concentrato per soluzione per infusione da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 178/91

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 15/16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2004 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale ALIMTA debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

Alla specialità medicinale ALIMTA (pemetrexed) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 1 flaconcino di polvere per concentrato per soluzione per infusione da 500 mg - A.I.C. n. 036587018/E (in base 10) 12WKjB (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ALIMTA (pemetrexed) è classificata come segue:

confezione: 1 flaconcino di polvere per concentrato per soluzione per infusione da 500 mg - A.I.C. n. 036587018/E (in base 10) 12WKjB (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1445,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2.384,83 euro.

Sconto sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N. secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Rispetto del tetto di spesa di 6,9 milioni di euro al prezzo di cessione ospedaliera; in caso di superamento del tetto si provvederà a ripianare, nei successi sei mesi, con uno sconto automatico sull'ex factory, l'eccedenza di spesa.

Validità del contratto 12 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02731

DETERMINAZIONE 14 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale «Pharepa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 178/91;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 16 aprile 2002 con il quale la società Pharmatex Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Pharepa nella confezione:

25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 034692020 (in base 10) - classe «A»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15/16 febbraio 2004;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2004 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PHAREPA (eparina sodica) è stato classificato come segue:

confezione: 25000 Ui/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 034692020 (in base 10);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,75 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 21,04 euro.

Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Art. 3.
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02730

DETERMINAZIONE 14 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale «Tramadolo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante

norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 178/91;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 25 marzo 2004 con il quale la società Angenerico S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Tramadolo nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:

50 mg capsule rigide 20 capsule - A.I.C. n. 035918010 (in base 10) - classe «C»;

50 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 035918022 (in base 10) - classe «C»;

100 mg/2ml soluzione iniettabile 5 fiale 2 ml A.I.C. n. 035918034 (in base 10) - classe «C»;

100 mg/ml gocce orali soluzione flacone 10 ml - A.I.C. n. 035918046 (in base 10) - classe «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15/16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2005 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRAMADOLO (tramadolo) è stato classificato come segue:

confezione 50 mg capsule rigide 20 capsule - A.I.C. n. 035918010 (in base 10);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,80 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,62 euro;

confezione, 50 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 035918022 (in base 10);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,30 euro;

100 mg/2ml soluzione iniettabile 5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 035918034 (in base 10);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,78 euro;

100 mg/ml gocce orali soluzione flacone 10 ml - A.I.C. n. 035918046 (in base 10);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,80 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa). 4,62 euro.

Rispetto del tetto di spesa di 1,00 milioni di euro (ex factory) per il primo anno; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto 12 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 - Tab. V.

Art. 3.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3 La prescrizione a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02729

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2005), **coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2005, n. 40** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.».**

AVVERTENZA:

— Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2005

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1º aprile ed il 15 giugno.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del *testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.*

3. I comuni sciolti ai sensi dell'art. 143 del *testo unico di cui al* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 1, dell'art. 2, della legge 7 giugno 1991, n. 182 (Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali), reca:

«Art. 2 — 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'art. 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.».

— Si riporta il testo degli articoli 53 e 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 53 *(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia).* — 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.».

«Art. 143 *(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso).* — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non

oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 141.».

Art. 2.

Sperimentazione della rilevazione informatizzata di uno scrutinio regionale

1. Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di cui all'art. 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario della primavera del 2005, la sperimentazione è effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una delle regioni interessate alle elezioni, individuata previa intesa dei Ministri dell'interno, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie con il presidente della giunta regionale.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo coordinamento, sentita la regione interessata.

3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, la sperimentazione è svolta, altresì, secondo le seguenti modalità:

a) un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, effettua, in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati alle strutture appositamente costituite; l'esito delle rilevazioni sperimentali non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione;

b) il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, è tenuto a proseguire nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è costituita, *senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*, una Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali.

5. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È applicabile l'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

6. Per l'attuazione *delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a)*, del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— L'art. 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90 (Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004), reca:

«Art. 8 *(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto).* — 1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.

2. Nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.

4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'art. 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla Del. CIPE 9 maggio 2003, n. 17/2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi):

«Art. 7 *(Trattativa privata).* — 1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso,

un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;

b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;

c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.

2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;

c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:

1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;

2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.

3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A02763

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 marzo 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3050
Yen giapponese	137,70
Corona danese	7,4491
Lira Sterlina	0,69460
Corona svedese	9,1114
Franco svizzero	1,5557
Corona islandese	79,77
Corona norvegese	8,1818
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	30,078
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4316
Zloty polacco	4,1198
Leu romeno	36311
Tallero sloveno	239,67
Corona slovacca	39,120
Lira turca	1,7776
Dollaro australiano	1,6790
Dollaro canadese	1,5834
Dollaro di Hong Kong	10,1786
Dollaro neozelandese	1,8016
Dollaro di Singapore	2,1393
Won sudcoreano	1316,09
Rand sudafricano	8,0879

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A02837

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Piccola Società cooperativa Alpi 2006 a r.l.», in Grugliasco

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, della sottoelencata società cooperativa avente sede legale in provincia di Torino:

1) Piccola Società Cooperativa Alpi 2006 a r.l., con sede legale in Grugliasco (Torino), via Olevano n. 85/E, costituita in data 5 aprile 2002 per rogito notaio dott. Umberto Romano, pos. prov. n. 7377, partita IVA n. 08428480019.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione dei predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A02515

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35545 del 14 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 7, legge n. 451/1994 - imprese di pulizia della Diana Service c/o NGP S.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (Napoli), unità di: Acerra (Napoli), per il periodo dal 24 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 35546 del 14 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 7, legge n. 451/1994 - imprese di pulizia della Diana Service c/o Montefibre S.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (Napoli), unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 24 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 35547 del 14 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Calzaturificio Manuela S.r.l., con sede in Mugnano di Napoli (Napoli), unità di Mugnano di Napoli (Napoli), per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 ottobre 2005.

Con decreto n. 35548 del 14 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della O.M.B. Brescia S.p.a., con sede in Brescia, unità di San Gervasio Bresciano (Brescia), per il periodo dal 8 novembre 2004 al 6 novembre 2005.

Con decreto n. 35549 del 14 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Electro Adda - Costruzioni Elettromeccaniche S.p.a., con sede in Brivio (Lecco), unità di Brivio (Lecco), per il periodo dal 1º novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35550 del 14 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge 223/1991 della Alstom Power Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 35551 del 14 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Calzaturificio Sara di Salvadori e C. - Società in accomandita semplice, con sede in Calcinaia (Pisa), unità di Calcianaia (Pisa), per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 settembre 2005.

Con decreto n. 35552 del 14 febbraio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Biesse S.p.a., con sede in Collebeato (Brescia), unità di Collebeato (Brescia), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 35584 del 24 febbraio 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della LAV.ES. Plastici di Monchiero e Santini & C. (Laves Plastici), società in accomandita semplice, con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 16 agosto 2004 al 15 agosto 2005.

05A02518-05A02737

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35567 del 17 febbraio 2005 e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Memaf S.r.l. con sede in Milano, unità di Canegrate (Milano), Castellanza (Varese), per il periodo dal 30 novembre 2004 al 29 novembre 2005.

Con decreto n. 35568 del 17 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 Imas Transfer S.p.a., con sede in Seregno (Milano), unità di Mariano Comense (Como), per il periodo dal 5 gennaio 2005 al 2 luglio 2005.

Con decreto n. 35569 del 17 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Ledysan S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, Valvasone (Pordenone), per il periodo dal 29 ottobre 2004 al 28 ottobre 2005.

Con decreto n. 35570 del 17 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Maglificio AR-VA S.r.l., con sede in Casciago (Varese), unità di Casciago (Varese), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 35571 del 17 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Marioboselli Yarns S.p.a., con sede in Milano, unità di Garbagnate Monastero (Lecco), per il periodo dal 6 dicembre 2004 al 3 dicembre 2005.

Con decreto n. 35572 del 17 febbraio 2005 e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Habitus S.p.a., con sede in Valguarnera Caropepe (Enna), unita di Valguarnera Caropepe (Enna), per il periodo dal 12 ottobre 2004 all'11 ottobre 2005.

Con decreto n. 35573 del 17 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge 223/1991 della Mazzilli Adelfo e Figli S.p.a. con sede in Ariccia (Roma), unità di Ariccia (Roma), per il periodo dal 14 febbraio 2004 al 13 giugno 2005.

Con decreto n. 35575 del 17 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, comma 1, legge 223/1991 della T.C. Sistema S.p.a. con sede in Garbagnate Milanese (Milano), unità di Roma, Genova, Usmate Velate (Milano) e Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 5 ottobre 2004 al 4 ottobre 2005.

Con decreto n. 35576 del 17 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge 223/1991 della IPM Datacom S.r.l. con sede in Napoli, unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 22 settembre 2004 al 21 marzo 2005.

Con decreto n. 35577 del 17 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge 223/1991 della IPM Net S.p.a. con sede in Arzano (Napoli), unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 5 luglio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 35578 del 17 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge 223/1991 della IPM Group S.p.a. con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 25 maggio 2004 al 24 novembre 2004.

Con decreto n. 35579 del 17 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge 223/1991 della Telecontrolli S.p.a. con sede in Napoli, unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 1º settembre 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 35580 del 17 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, comma 1, legge 223/1991, della O.M.Z. (in liquidazione) S.r.l. con sede in Collio (Brescia), unità di Collio (Brescia), per il periodo dal 23 ottobre 2004 al 22 ottobre 2005.

Con decreto n. 35581 del 17 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge 223/1991 della Ciaolab Technologies S.p.a. con sede in Legnano (Milano), unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 1º dicembre 2004 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 35582 del 17 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Dacca S.p.a. con sede in Aci Catena (Catanzaro), unità di Aci Catena (Catanzaro), per il periodo dall'11 ottobre 2004 al 10 ottobre 2005.

Con decreto n. 35583 del 17 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge 223/1991 della Ilva Pali Dalmine Industries S.p.a. con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 12 luglio 2004 all'11 gennaio 2005.

Con decreto n. 35585 del 24 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, cessazione di attività della Lav.Es. Plastici di Monchiero e Santini & C. (Laves Plastici) Società in accomandita semplice con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 16 agosto 2004 al 15 agosto 2005.

Con decreto n. 35586 del 24 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge 223/1991 della Volpi S.r.l. con sede in Buccinasco (Milano), unità di Buccinasco (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 2004 all'8 dicembre 2005.

Con decreto n. 35587 del 24 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo art. 3, comma 1, n. 223/1991 della Kallistè S.p.a. con sede in Alseno (Piacenza), unità di Alseno (Piacenza), per il periodo dal 12 novembre 2004 all'11 novembre 2005.

Con decreto n. 35588 del 24 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge 223/1991 della CO.GE.VI. S.r.l. con sede in Borgetto (Palermo), unità di Borgetto (Palermo), per il periodo dal 14 dicembre 2004 al 13 dicembre 2005.

Con decreto n. 35589 del 24 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge 223/1991 della GMG Industria Confezioni Abbigliamento S.r.l. con sede in Taranto, unità di Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 9 luglio 2004 all'8 luglio 2005.

Con decreto n. 35590 del 24 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo art. 3, comma 1, n. 223/1991 della BER-GHI S.r.l. con sede in Brescia, unità di Montirone (Brescia), per il periodo dal 10 novembre 2004 al 9 novembre 2005.

Con decreto n. 35591 del 24 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo art. 3, comma 1, n. 223/1991 della Alberto Bertuzzi S.p.a. con sede in Brugherio (Milano), unità di Brugherio (Milano), per il periodo dal 16 dicembre 2004 al 15 dicembre 2005.

Con decreto n. 35592 del 24 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della San Marco S.p.a. con sede in Milano, unità di Lentiai (Belluno), per il periodo dal 29 settembre 2004 al 28 settembre 2005.

Con decreto n. 35593 del 24 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della cooperativa San Nicola società cooperativa con sede in Bari, unità di Rosarno, Tropea, Vibo Marina e Nicotera (Regio Calabria), per il periodo dal 17 ottobre 2004 al 16 ottobre 2005.

Con decreto n. 35594 del 24 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Sogaf S.r.l. con sede in: Napoli, unità di Rovigo, per il periodo dal 1º novembre 2004 al 30 ottobre 2005.

Con decreto n. 35595 del 24 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Servizi Riuniti S.r.l. con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 1º maggio 2004 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 35596 del 24 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Manitalidea S.p.a. con sede in Torino, unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 35597 del 24 febbraio 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Michele Letizia S.p.a. con sede in Cerano (Novara), unità di Cerano (Novara), per il periodo dal 13 ottobre 2004 al 12 ottobre 2005.

Con decreto n. 35601 del 1º marzo 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, art. 1, legge 223/1991 della Collins & Aikman Automotive Company Italia S.r.l. con sede in San Benigno Canavese (Torino), unità di San Benigno Canavese (Torino), per il periodo dal 3 novembre 2004 al 2 maggio 2005.

Con decreto n. 35602 del 1º marzo 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 7, comma 10-*ter*, legge 236/1993 della Lares Cozzi S.p.a. con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 35603 del 1º marzo 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, comma 1, legge 223/1991 della La Fenice, società cooperativa a r.l. con sede in Rovato (Brescia), unità di Rovato (Brescia), per il periodo dal 22 ottobre 2004 al 21 ottobre 2005.

Con decreto n. 35604 del 1º marzo 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863, della Mondial Pulimento S.r.l. con sede in Roma, unità di Ragusa, Palermo, Messina, Siracusa, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Trapani per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2004.

Con decreto n. 35606 del 1º marzo 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, comma 1, legge 223/1991 della Turro Amerigo di Turro P.L. & C. S.n.c., con sede in La Loggia (Torino), unità di Torino e La Loggia (Torino), per il periodo dal 25 dicembre 2004 al 24 dicembre 2005.

05A02736

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35574 del 17 febbraio 2005, è annullato il decreto direttoriale del 18 ottobre 2004, n. 34937 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 21 dicembre 2004 al 7 luglio 2005, e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, comma 1, legge 223/1991 della Maggiora S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri e Chivasso (Torino) per il periodo dal 21 dicembre 2004 al 7 luglio 2005.

Con decreto n. 35607 del 1º marzo 2005 è annullato il decreto direttoriale del 3 luglio 2003, n. 32587 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, comma 1, legge 223/1991, e riconcesso il medesimo periodo con l'estensione di ulteriori tre lavoratori, a seguito di sentenza del Tribunale di Latina, per la ditta Confezioni Julia S.r.l. con sede in Cori (Latina), unità di Latina.

05A02738

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata nel corso della riunione del 17 febbraio 2005, la domanda presentata dall'«A.Pro.Vi.To - Associazione Produttori Vitivinicoli Toscani con sede in Siena, in data 7 luglio 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Toscana;

Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Bucine (Arezzo) in data 29 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini in questione redatto secondo il testo appresso riportato;

Le eventuali istanze e cantrodeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PIETRAVIVA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Pietraviva» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Rosato, Chardonnay, Malvasia bianca lunga, Cabernet sauvignon, Canaiolo nero, Ciliegiolo, Merlot e Sangiovese.

Art. 2.

I vini della denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Pietraviva» bianco, «Pietraviva» bianco superiore:

Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga fino al 30%, Trebbiano toscano fino al 20%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

«Pietraviva» rosso, «Pietraviva» rosato, «Pietraviva» rosso superiore:

Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet Sauvignon fino al 30%, Merlot fino al 30%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

«Pietraviva» con le seguenti specificazioni:

Chardonnay

Malvasia bianca lunga;

Cabernet sauvignon;

Canaiolo nero;

Ciliegiolo;

Merlot;

Sangiovese,

devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni e la rimanente parte da uno o più vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno.

Tale zona è così delimitata:

la delimitazione ha inizio a Montevarchi all'innesto tra la s.s. 69 e la s.p. 408 in direzione ovest verso Caviglia, fino all'intersezione con la s.c. per Caviglia. Si prosegue verso est lungo la strada comunale «S. Lucia» fino all'incrocio (quota 206) con la s. vicinale per Rapale Alto, proseguendo su tale strada fino all'incrocio con la s.p. «Vacchereccia». Seguendo tale strada in direzione Caviglia fino all'incrocio con s.p. S.p. Per (quota 284) fino all'incrocio con la strada comunale per Casignano (q. 525), dove si sale verso i monti del Chianti seguendo la mulattiera fino il confine provinciale Arezzo - Siena. Seguendo verso sud il confine provinciale in direzione Monte Malone (q. 812) fino al congiungimento con la strada poderale per per Pod. Stroppielle, che si segue fino a quota 502. Si prosegue lungo la strada poderale in direzione Pod. Butia (q. 486), da dove si scende in direzione N.E. fino al raggiungimento del Borro Lusignana, da dove risaliamo in direzione Podere Cupoli (q. 491), seguendo la strada poderale fino a q. 505 e q. 503, incrociando la s.p. per Palazzolo e seguendola verso est fino all'incrocio con la strada poderale del Pod. Roghetto e seguendo la stessa fino a Poggio Roghetto (q. 499). Si scende verso S.E. fino a trovare il Borro Roghetto e lo seguiamo fino all'inserzione con il Torrente Esse che viene seguito in direzione S.E. fino a q. 280 in zona Il Mulino dove incrocia la S.P. per Ciggiano, da Ciggiano si prosegue sulla carreggiabile in direzione Cappannacce fino all'intersezione con la linea ferroviaria Arezzo - Sinalunga. Seguendo la linea ferroviaria verso nord-est fino all'intersezione con la s.p. per Vicomaggio, successivamente si prosegue sulla carreggiabile per Trebbio (q. 301) e continuando verso Torre Buccino (q. 534). Si risale fino a q. 535 sulla s.p. per Pergine Valdarno, fino all'incrocio a dx per S. Martino in Poggio (q. 540) e seguendo la strada fino a Montarfoni (q. 433). Da Montarfoni si scende verso Posticino, fino all'intersezione con la linea ferroviaria Firenze - Arezzo che seguiamo in direzione Firenze fino a quota 262 (località La Fornacina), seguiamo il torrente fino a quota 264 dove intersechiamo la s.p. 69 che seguiamo in direzione nord fino al km 43, seguiamo la sc. per il podere Ricavo. Dal Pod. Ricavo si segue il Rio Ricavo fino all'argine sinistro del fiume Arno che seguiamo in direzione nord fino al congiungimento con la s.p. «Acquaborra» che seguiamo in direzione Levane fino all'intersezione con la s.p. 69, successivamente di segue il tracciato della s.p. 69, in direzione nord, fino ad incontrare il raccordo tra la linea direttissima e la linea lenta della ferroviaria Arezzo - Firenze e seguiremo tale linea, in direzione Montevarchi fino all'incrocio con la s.p. 408.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto considerati idonei ai fini dell'iscrizione al relativo albo unicamente i vigneti ubicati nei territori collinari di altitudine non inferiore a 190 metri s.l.m., compresi nelle zone di cui al presente art. 3 e aventi una adeguata sistemazione idraulico-agraria.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3300.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, privilegiando quelli a più bassa espansione e comunque atti a non modificare le caratteristiche della uve e dei vini.

Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Le produzioni massime di uva per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

a)

Tipologia	Produzione t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale min.% vol.
Pietraviva bianco	9,0	11,0
Pietraviva rosato	9,0	11,0
Pietraviva rosso	9,0	12,0
Pietraviva bianco superiore	7,0	12,5
Pietraviva rosso superiore	7,0	12,5
Pietraviva Chardonnay	9,0	11,0
Pietraviva Malvasia bianca lunga	9,0	11,0
Pietraviva Cabernet sauvignon	9,0	12,0
Pietraviva Canaiolo nero	9,0	12,0
Pietraviva Ciliegiolo	9,0	12,0
Pietraviva Merlot	9,0	12,0
Pietraviva Sangiovese	9,0	12,0

b)

Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e che hanno una densità di ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni ad ettaro ammesse non possono essere superiori:

7 t per le uve a bacca bianca;

6 t per le uve a bacca rossa.

In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

Anno vegetativo	Produzione ammessa
I e II anno	0
III anno	60%
IV anno e successivi	100%

Il riferimento anno d'impianto è fissato in primavera (ripresa vegetativa), anche se il vigneto è stato messo a dimora in autunno.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'imbottigliamento e l'affinamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. È altresì consentito che dette operazioni possano effettuarsi in cantine situate in aziende ricadenti nell'intero territorio dei comuni indicati nel citato art. 3 e nei comuni della provincia di Arezzo, confinanti con la zona di produzione.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.

La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Pietraviva».

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di affinamento minimo in bottiglia di:

«Pietraviva» bianco: giorni quindici;

«Pietraviva» rosato: giorni quindici;

«Pietraviva» rosso: giorni trenta

«Pietraviva» bianco e rosso nella tipologia superiore: mesi quattro.

I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» bianco e «Pietraviva» rosato non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» rosso non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» bianco superiore non può essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» rosso superiore non può essere immesso al consumo prima del 30 giugno del secondo anno successivo a quello di raccolta delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Pietraviva» bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: fine e delicato;

sapore: secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pietraviva» rosato:

colore: da rosato a rosso rubino, senza riflessi violacei;

odore: fine e delicato, fruttato;

sapore: secco e armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pietraviva» rosso:

colore: da rosso rubino a rosso granato;

odore: intensamente vinoso;

sapore: pieno e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo 21,0 g/l;

«Pietraviva» bianco superiore:
colore: giallo paglierino, anche intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pietraviva» rosso superiore:
colore: dal rosso rubino al granato intenso;
odore: intensamente vinoso;
sapore: pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Pietraviva» Chardonnav:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pietraviva» Malvasia bianca lunga:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine e delicato, caratteristico;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pietraviva» Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico, complesso;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Pietraviva» Canalolo nero:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso e caratteristico;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 2 0 g/l.

«Pietraviva» Ciliegiolo:
colore: rosso rubino di buona intensità;
odore: intenso, vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Pietraviva» Merlot:
colore: rosso rubino, intenso;
odore: intenso, vinoso e caratteristico;
sapore: secco, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Pietraviva» Sangiovese:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità alla normativa vigente.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge soltanto per i vini indicati all'art. 1 del presente disciplinare.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti in vetro del seguente volume nominale: litri 0,187, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000 e 5,000. Sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio.

Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 è ammessa anche la chiusura tappo a vite.

05A02516

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sevenel»

Estratto determinazione n. 60 del 14 marzo 2005

Medicinale: SEVENEL.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., via E. Folli, 50 - 20134 Milano.

Confezioni:

4 cerotti transdermici da 1,5 mg/0,525 mg - A.I.C. n. 036375018/M (in base 10) 12Q2HB (in base 32);

12 cerotti transdermici da 1,5 mg/0,525 mg - A.I.C. n. 036375020/M (in base 10) 12Q2HD (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Composizione:

ogni cerotto contiene:

principio attivo: 1,5 mg di estradiolo emiidrato e 0,525 mg di levonorgestrel in una superficie di 15 cm^2 che rilascia 50 microgrammi di estradiolo e 7 microgrammi di levonorgestrel nelle 24 ore;

eccipienti:

strato esterno: foglio in polietilene tereftalato (PET);

matrice adesiva: copolimero stirene-isoprene-stirene, esteri glicerici di resine completamente idrogenate;

film protettivo: foglio di polietilene tereftalato (PET) siliconizzato.

Produzione e controllo:

LTS Lohmann Therapy Systeme AG Lohmann Strasse D - 56626 Andernach Germania.

Assemblaggio controllo e rilascio dei lotti:

TD Packaging Ltd Unit C. Stirling Road South Marston Park Swindon Wiltshire SN3 4TQ Regno Unito.

Rilascio dei lotti:

Laboratoire Theramex 6 av Prince Hereditaire Albert, BP 59/MC 98007 Monaco Cedex Principato di Monaco.

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva (TOS) indicata per i sintomi da carenza di estrogeni in donne in post menopausa da più di un anno.

L'esperienza nel trattamento di donne d'età superiore ai 65 anni è limitata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 4 cerotti transdermici da 1,5 mg/0,525 mg - A.I.C. n. 036375018/M (in base 10) 12Q2HB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,28 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,37 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02727

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticovac»

Estratto determinazione n. 61 del 14 marzo 2005

Medicinale: TICOVAC.

Titolare A.I.C.: Baxter AG Industriestrasse 67 - 1221 Vienna.

Confezioni:

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515017/M (in base 10) 12UC69 (in base 32);

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515029/M (in base 10) 12UC6P (in base 32);

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 20 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515031/M (in base 10) 12UC6R (in base 32);

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 100 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515043/M (in base 10) 12UC73 (in base 32);

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515056/M (in base 10) 12UC7J (in base 32);

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 10 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515068/M (in base 10) 12UC7W (in base 32);

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 20 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515070/M (in base 10) 12UC7Y (in base 32);

sospensione iniettabile per uso intramuscolare 100 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515082/M (in base 10) 12UC8B (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione:

una dose (0,25 ml) contiene:

principio attivo: virus dell'encefalite da zecca [1,2] (ceppo Neudorfl 1,2 mcg);

[1] adsorbito su ossido di alluminio, idratato (0,17 mg Al^{3+});

[2] prodotto su cellule di fibroblasti di embrioni di pollo (cellule CEF);

una dose (0,5 ml) contiene:

principio attivo: virus dell'encefalite da zecca [1,2] (ceppo Neudorfl 2,4 mcg);

[1] adsorbito su ossido di alluminio, idratato (0,35 mg Al^{3+});

[2] prodotto su cellule di fibroblasti di embrioni di pollo (cellule CEF);

eccipienti:

albumina umana, cloruro di sodio, sodio fosfato dibasico diidrato, potassio fosfato monobasico, acqua per soluzioni iniettabili.

Produzione e controllo: Baxter AG Lange Allee 51-A - 1221 Vienna (Austria).

Controllo e rilascio dei lotti: Baxter Vaccine AG Industriestrasse 67 - 1221 Vienna (Austria).

Indicazioni terapeutiche:

Ticovac 0,25 ml per uso pediatrico è indicato per l'immunizzazione attiva (profilassi) di bambini di età superiore a 1 anno e inferiore ai 16 anni contro la encefalite da zecca (TBE).

Ticovac 0,25 ml per uso pediatrico deve essere somministrato sulla base delle raccomandazioni ufficiali relative alla necessità e ai tempi della vaccinazione contro la TBE.

Ticovac 0,5 ml è indicato per l'immunizzazione attiva (profilassi) di soggetti di età pari o superiore a 16 anni contro la encefalite da zecca (TBE).

Ticovac 0,5 ml deve essere somministrato sulla base delle raccomandazioni ufficiali relative alla necessità e ai tempi della vaccinazione contro la TBE.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515017/M (in base 10) 12UC69 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: sospensione iniettabile per uso intramuscolare 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515029/M (in base 10) 12UC6P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: sospensione iniettabile per uso intramuscolare 20 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515031/M (in base 10) 12UC6R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: sospensione iniettabile per uso intramuscolare 100 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036515043/M (in base 10) 12UC73 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515056/M (in base 10) 12UC7J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: sospensione iniettabile per uso intramuscolare 10 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515068/M (in base 10) 12UC7W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: sospensione iniettabile per uso intramuscolare 20 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515070/M (in base 10) 12UC7Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: sospensione iniettabile per uso intramuscolare 100 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico) - A.I.C. n. 036515082/M (in base 10) 12UC8B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02728

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femity»

Estratto determinazione n. 62 del 14 marzo 2005

Medicinale: FEMITY.

Titolare A.I.C.: Theramex S.p.a., via Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Confezione:

1,5 mg/0,525 mg cerotti transdermici 1 scatola da 4 bustine - A.I.C. n. 036489019/M (in base 10) 12TKTV (in base 32).

Confezione:

1,5 mg/0,525 mg cerotti transdermici 1 scatola da 12 bustine - A.I.C. n. 036489021/M (in base 10) 12TKTX (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Composizione:

ogni cerotto contiene:

principio attivo: 1,5 mg di estradiolo emiidrato e 0,525 mg di levonorgestrel in una superficie di 15 cm^2 che rilascia 50 microgrammi di estradiolo e 7 microgrammi di levonorgestrel nelle 24 ore;

eccipienti:

strato esterno: foglio in polietilene tereftalato (PET);

matrice adesiva: copolimero stirene-isoprene-stirene, esteri glicerici di resine completamente idrogenate;

film protettivo: foglio in polietilene tereftalato (PET) siliconizzato.

Produzione e confezionamento:

LTS Lohmann Therapy Systeme AG Lohmannstrasse 2 56626 Andernach Germania.

Controllo finale:

TD Packaging Ltd Unit C. Stirling Road South Marston Park Swindon Wiltshire Regno Unito.

LTS Lohmann Therapy Systeme AG Lohmannstrasse 2 56626 Andernach Germania.

Rilascio dei lotti:

Laboratoire Theramex 6 av prince hereditaire Albert BP 59/MC 98007 Monaco Cedex Principato di Monaco;

TD Packaging Ltd Unit C. Stirling Road South Marston Park Swindon Wiltshire Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva (TOS) indicata per i sintomi da carenza di estrogeni in donne in postmenopausa da più di un anno.

L'esperienza nel trattamento di donne d'età superiore ai 65 anni è limitata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 1,5 mg/0,525 mg cerotti transdermici 1 scatola da 4 bustine - A.I.C. n. 036489019/M (in base 10) 12TKTV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,28 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,37 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02726

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501070/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00